



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)  
dal Ministro della giustizia (ALFANO)  
e dal Ministro per le pari opportunità (CARFAGNA)  
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)  
con il Ministro della difesa (LA RUSSA)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)  
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (SACCONI)  
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)  
e con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2010**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	23
Disegno di legge .....	»	25
Testo della Convenzione in lingua ufficiale .....	»	27
Traduzione non ufficiale in lingua italiana .....	»	49

ONOREVOLI SENATORI. – La tratta di persone è una inaccettabile violazione dei diritti umani le cui vittime sono individui, donne, bambini, ridotti in condizione di schiavitù, segregati e privati della loro libertà individuale.

Nel mondo le vittime della tratta sono stimate in 2,7 milioni, di cui l'80 per cento costituito da donne e bambini. In Europa sono circa 500.000 e in Italia più di 30.000.

La Convenzione di Varsavia si pone come obiettivo prioritario quello di proteggere i diritti umani delle vittime di tratta e di elaborare un quadro completo di assistenza.

La Convenzione, firmata dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri durante il vertice di Varsavia del 16 e del 17 maggio 2005, recepisce il lavoro portato avanti da un apposito Comitato istituito *ad hoc*, che ha elaborato e predisposto il testo base da sottoporre alla firma dei rappresentanti nazionali.

La Convenzione si caratterizza per la portata ampia degli obiettivi cui si ispira, in quanto disciplina il fenomeno della tratta nel suo complesso. In quest'ottica individua idonee misure finalizzate a prevenire e a contrastare il fenomeno e contestualmente garantisce standards di tutela per le sue vittime ispirati al principio del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo.

Essa si ispira alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed al relativo Protocollo aggiuntivo contro la tratta delle persone, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare, delle donne e dei bambini, approvati a New

York il 15 novembre 2000 e aperti alla firma a Palermo il 12 dicembre 2000, dei quali si propone espressamente di sviluppare e potenziare gli *standard*.

#### *Cenni generali sul contenuto della Convenzione*

Gli obiettivi della Convenzione di Varsavia sono la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, sia in ambito nazionale che internazionale, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini.

La Convenzione non riguarda unicamente la tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche il lavoro forzato ed altre pratiche di traffico illecito delle persone.

Il principio fondamentale riguarda, quindi, la protezione e la promozione dei diritti delle vittime, che devono essere assicurate senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, difendendo la propria origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altra situazione. La Convenzione di Varsavia pone, pertanto, in risalto il fatto che la tratta costituisce una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e all'integrità delle persone e che, in tale senso, occorre intensificare la protezione di tutte le sue vittime.

Persegue sinteticamente i seguenti scopi, riassunti convenzionalmente con la formula delle quattro P:

- Prevenire la tratta;
- Proteggere i diritti umani delle vittime;
- Perseguire gli autori del reato;
- Promuovere la cooperazione internazionale.

Nello specifico la Convenzione prevede:

misure assistenziali a favore delle vittime (assistenza medica e psicologica; supporto per la loro reintegrazione nel tessuto sociale d'origine; risarcimento dei danni subiti) (articoli 12 e 15 della Convenzione);

la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno alle vittime, sia per ragioni umanitarie sia per consentirne la cooperazione con le autorità (articolo 14 della Convenzione);

la previsione della responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche per il reato di tratta; tale responsabilità non pregiudica quella penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato (articolo 22 della Convenzione);

la cooperazione tra autorità pubbliche, organizzazioni non governative e membri della società civile, al fine di prevenire la tratta e di proteggere le vittime (articolo 35 della Convenzione)

la necessità di condurre campagne di sensibilizzazione verso le potenziali vittime di tratta (articoli 5 e 6 della Convenzione).

Tra le misure innovative, si segnala, inoltre, l'istituzione di un periodo di recupero e riflessione di almeno trenta giorni, al fine di consentire alla vittima di sottrarsi all'influenza del trafficante (articolo 13 della Convenzione), unitamente alla possibilità di punire i clienti delle vittime di tratta per aver beneficiato delle relative prestazioni (articolo 19 della Convenzione).

L'articolo 26 della Convenzione prevede la facoltà di introdurre una clausola di non punibilità per le vittime di tratta.

È prevista, inoltre, la creazione di un meccanismo indipendente per il monitoraggio dell'implementazione della Convenzione (articolo 36: GRETA - costituito da un gruppo di esperti indipendenti).

La Convenzione di Varsavia costituisce oggi uno degli strumenti internazionali più

completi ed aderenti alla complessità del fenomeno.

L'articolo 1 illustra gli scopi di tale nuovo documento:

*Art. 1. - Obiettivo della Convenzione.* La Convenzione ha l'obiettivo di:

a) prevenire e combattere la tratta degli esseri umani, garantendo la parità fra donne e uomini;

b) proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, elaborare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità fra donne e uomini, nonché assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;

c) promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani.

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione:

*Art. 2. - Campo di applicazione.* La Convenzione si applica a tutte le forme di tratta degli esseri umani, sia nazionali che transnazionali, collegate o meno alla criminalità organizzata.

L'articolo 3 introduce il principio di non discriminazione:

*Art. 3. - Principio di non discriminazione.* La Convenzione proibisce qualunque discriminazione. La protezione e la promozione dei diritti delle vittime devono essere assicurate senza discriminazione basate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche e qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita.

L'elenco, naturalmente, non è tassativo, ma solo indicativo, come evidenziato dalla clausola finale, che fa riferimento ad altre possibili fonti di discriminazione.

L'articolo 4 illustra le definizioni utilizzate:

*Art. 4. - Definizioni.* Per gli obiettivi di questa Convenzione:

*a)* l'espressione «tratta di esseri umani» indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi;

*b)* il consenso della vittima della «tratta di esseri umani» allo sfruttamento così come indicato alla lettera *a)* è irrilevante in presenza di uno qualsiasi dei mezzi indicati alla lettera *a)*;

*c)* il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di un minore allo scopo di sfruttarlo, verrà considerato «tratta di esseri umani» anche se non viene utilizzato nessuno dei mezzi previsti alla lettera *a)*;

*d)* per «minore» s'intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni;

*e)* per «vittima» s'intende qualsiasi persona fisica soggetta alla tratta di esseri umani così come definita nell'articolo.

Come si evince dalla definizione, la tratta presenta tre elementi costitutivi: il primo è riferibile alle azioni (reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio forzato); il secondo ai mezzi (minaccia, uso della forza, o di altre forme di coercizione, rapimento, abuso di potere o di una posizione di vulne-

rabilità); il terzo allo scopo del reato (sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, schiavitù e pratiche similari).

Per minore deve intendersi la persona di età inferiore agli anni diciotto. Per il minore il paragrafo (c) stabilisce che il suo reclutamento, trasporto, trasferimento e alloggiamento a fini di sfruttamento, costituisce tratta anche nel caso in cui nei suoi confronti non sia stato impiegato alcuno dei mezzi abusivi, coercitivi o ingannevoli di cui al paragrafo (a). Questo perché il consenso del minore non è mai validamente prestato, essendo egli/ella privo/a della capacità di agire, ossia della capacità di essere parte di un negozio giuridico; capacità che si acquisisce al compimento del diciottesimo anno d'età (articolo 2 del codice civile).

La Convenzione inoltre, aggiunge, al paragrafo (e) dell'articolo 4, che per «vittima» deve intendersi ogni persona naturale sottoposta a tratta di esseri umani. Occorre al riguardo notare che tale paragrafo non definisce gli elementi identificativi delle vittime di tratta, al fine di distinguere una vittima di tratta da una persona oggetto di traffico di migranti.

Il capitolo II (articoli 5, 6, 7, 8 e 9) riguarda le misure preventive che devono essere approntate dagli Stati per prevenire la tratta di esseri umani che costituisce l'obiettivo principale della Convenzione.

A tale fine l'articolo 5 prevede:

*Art. 5. - Prevenzione della tratta degli esseri umani:*

1. ciascuna delle Parti adotterà misure per stabilire o rafforzare il coordinamento a livello nazionale tra i vari organismi responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta di esseri umani;

2. ciascuna delle Parti stabilirà e/o rafforzerà politiche e programmi efficaci allo scopo di prevenire la tratta di esseri umani, mediante: ricerche, campagne d'informa-

zione, di sensibilizzazione ed educative; iniziative sociali ed economiche, programmi di formazione, in particolare quelli per le persone vulnerabili nei confronti della tratta e per i professionisti che s'interessano della tratta di esseri umani;

3. ciascuna delle Parti promuoverà un tipo di approccio fondato sui diritti umani ed userà un approccio integrato di parità tra donne ed uomini e rispettoso dell'infanzia nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione di tutte le politiche ed i programmi menzionati nel paragrafo 2.

Per il perseguimento degli obiettivi fondamentali la Convenzione prevede, pertanto, tra le misure da adottare in funzione preventiva, l'istituzione o il rafforzamento di organi nazionali di coordinamento delle attività anti-tratta poste in essere nel territorio del singolo Stato aderente; l'adozione di politiche e programmi, quali campagne d'informazione, educazione e di sensibilizzazione, nonché programmi di addestramento per le categorie a rischio e per gli operatori che possono venirci a contatto; la diffusione di informazioni circa le regole che disciplinano l'immigrazione nei singoli Stati, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni non governative o di organizzazioni ed enti della società civile particolarmente interessati.

Si tratta di misure già adottate nello Stato italiano, come sarà meglio specificato di seguito, quando si entrerà nel merito di ciascuna di esse.

L'articolo 6 concerne le misure volte a scoraggiare la domanda che favorisce qualsiasi forma di sfruttamento delle persone.

A tale fine l'articolo 6 prevede:

*Art. 6. - Misure volte a scoraggiare la domanda.* Per scoraggiare la domanda, che favorisce tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, e che favorisce la tratta, ciascuna delle Parti adotterà o rafforzerà misure legi-

slative, amministrative, educative, sociali, culturali ed altre, ivi comprese:

a) ricerche sulle migliori pratiche, metodi e strategie;

b) misure dirette ad aumentare il livello di consapevolezza della responsabilità e dell'importante ruolo dei media e della società civile per individuare la domanda come una delle cause profonde della tratta di esseri umani;

c) realizzare campagne d'informazione mirate, coinvolgendo tra gli altri, se necessario, le pubbliche autorità ed i decisori politici;

d) misure di prevenzione, inclusi programmi educativi destinati ai ragazzi e alle ragazze nella loro vita scolastica, che evidenzino l'inaccettabile natura della discriminazione basata sul sesso e le disastrose conseguenze che ne derivano, l'importanza della parità tra le donne e gli uomini e della dignità e integrità di ogni essere umano.

Sugli impegni relativi a tale articolo, si segnala che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, oltre alle campagne informative e di sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani, ha attivato il numero verde antitratta nazionale 800 290 290, che fornisce assistenza e informazioni per le vittime di tratta anche a scopo di sfruttamento lavorativo e non solo per sfruttamento sessuale.

Si rileva, altresì, che sono stati previsti programmi educativi adeguati, tesi a diffondere la cultura dell'intolleranza verso il reato di tratta di esseri umani, soprattutto a seguito dell'inserimento della nuova disciplina «Cittadinanza e Costituzione» nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad opera del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Ne deriva che l'attuazione della disposizione in esame non determina nuovi oneri di bilancio, proprio in quanto gli interventi già previsti, aventi carattere esaustivo, sono

finanziati dagli ordinari stanziamenti di bilancio delle suddette Amministrazioni.

L'articolo 7 riguarda l'adozione delle misure preventive volte a maggiori controlli alle frontiere.

A tale fine l'articolo 7 prevede:

*Art. 7. - Misure alle frontiere.*

1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, le Parti rafforzeranno, per quanto possibile, i controlli alle frontiere, necessari per prevenire e scoprire la tratta di esseri umani.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure appropriate per prevenire, per quanto possibile, l'utilizzo dei mezzi di trasporto usati dai corrieri commerciali per commettere i reati previsti sulla base della Convenzione.

3. Laddove appropriato, e nel rispetto delle convenzioni internazionali applicabili, tali misure consistono nella previsione dell'obbligo per i trasportatori commerciali, incluse tutte le compagnie di trasporto o tutti i proprietari o chiunque utilizzi un qualsiasi mezzo di trasporto, di accertarsi che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie, in conformità alla propria legge nazionale, per comminare sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti nel paragrafo 3 dell'articolo.

5. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per permettere, in conformità alla propria legislazione, di rifiutare l'ingresso o revocare i visti alle persone implicate nei reati previsti sulla base della Convenzione.

6. Le Parti rafforzano la cooperazione tra i servizi di controllo delle frontiere, in particolare stabilendo e mantenendo canali diretti di comunicazione.

Si fa notare, al riguardo, che le suindicate attività di controllo e di repressione rientrano tra i compiti istituzionali del Ministero dell'interno, presso il quale con la legge 30 luglio 2002, n. 189, è stata istituita la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, avente funzioni di impulso e di coordinamento delle attività della polizia di frontiera. Pertanto non necessitano nuove misure e correlativamente ulteriori stanziamenti in bilancio.

L'articolo 8 e l'articolo 9 della Convenzione disciplinano la sicurezza, il controllo, la legittimità e la validità dei documenti. Entrambe le disposizioni sono finalizzate ad evitare la falsificazione o la modifica dei documenti di viaggio, nonché la riproduzione degli stessi in modo illegittimo.

A tale fine, l'articolo 8, recante sicurezza e controllo dei documenti, prevede che ciascuna delle Parti prende le misure necessarie:

a) per assicurarsi che i documenti di viaggio o di identità, da essa rilasciati, siano di qualità tale da non poter essere facilmente usati in modo inappropriato né falsificati o modificati, duplicati o rilasciati illecitamente;

b) a garantire l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati da e per conto di una delle Parti e a prevenire la loro illegittima riproduzione e conseguente illegittimo rilascio.

Si rileva, in proposito, che i documenti rilasciati dallo Stato italiano sono conformi agli *standard* europei e, pertanto, non si richiede una loro modifica.

*Art. 9. - Legittimità e validità dei documenti.*

Su richiesta di una delle Parti, una Parte verifica, in conformità al proprio diritto nazionale ed entro un ragionevole lasso di tempo, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati o rite-

nuti rilasciati a suo nome e che si sospetti vengano usati per la tratta di esseri umani.

Detto controllo rientra in quello già operato dalle Autorità di Polizia.

Il capitolo III (comprendente gli articoli da 10 a 17) prevede misure atte a proteggere e promuovere i diritti delle vittime.

Tra le misure finalizzate alla protezione delle vittime di tratta rientrano gli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della Convenzione.

L'articolo 10, in particolare, prevede:

*Art. 10. - Identificazione delle vittime*

1. Ciascuna delle Parti si assicura che le autorità competenti dispongano di personale formato e qualificato per la prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, per l'identificazione delle vittime, in particolare dei minori, e per l'aiuto a questi ultimi, e si assicura che le autorità competenti collaborino tra loro, così come con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno, al fine di permettere di identificare le vittime con una procedura che tenga conto della speciale situazione delle donne e dei minori vittime e, nei casi appropriati, che vengano rilasciati permessi di soggiorno nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 della Convenzione.

2. In particolare, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie ad identificare le vittime in collaborazione, se del caso, con le altre Parti e con le organizzazioni che svolgono un ruolo di sostegno. Ciascuna delle Parti si assicura che, se le autorità competenti hanno ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima della tratta di esseri umani, quella persona non venga allontanata dal proprio territorio finché la procedura d'identificazione, che la vede vittima di un reato previsto dall'articolo 18 della Convenzione, sia stata completata dalle autorità competenti e si assicura che la persona riceva l'assistenza di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

3. Quando l'età della vittima risulta incerta e ci sono motivi per credere che la vittima sia un minore, si presume che si tratti di un minore e si adottano speciali misure di protezione nell'attesa che l'età venga verificata.

4. Non appena il minore viene identificato come vittima, e non è accompagnato, ognuna delle Parti deve:

a) far rappresentare il minore a livello legale da un tutore, da un'organizzazione o da una autorità che agisca nell'interesse superiore del minore;

b) fare i passi necessari per stabilire la sua identità e la sua nazionalità;

c) fare ogni possibile sforzo per ritrovare la sua famiglia laddove questo rientri nell'interesse superiore del minore stesso.

Nella richiamata disposizione spicca la previsione dell'impegno degli Stati parte di adottare misure e procedure speciali per l'identificazione delle persone come vittime di tratta, mediante l'impiego di personale qualificato e specificamente addestrato, la collaborazione con le Organizzazioni non governative (ONG) ed il divieto di espulsione fino a che tale procedura di identificazione non sia stata completata (articolo 10, paragrafi 1 e 2). Il medesimo articolo dedica particolare attenzione al caso in cui vi sia incertezza sull'età della vittima (articolo 10, paragrafi 3 e 4). Qualora sussistano motivi per credere che si tratti di un bambino, vengono applicate misure specifiche di protezione.

Al riguardo, si segnala che nel territorio italiano detta attività di identificazione delle vittime e di contrasto alla tratta degli esseri umani è svolta, a livello centrale, dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, dal Raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei Carabinieri, nonché dal Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza, mentre a livello periferico operano le Sezioni criminalità straniera, istituite presso le squadre mobili delle questure, per



la Polizia di Stato, le sezioni anticrimine del ROS ed i Nuclei investigativi di Comando provinciale o Gruppo, per l'Arma dei Carabinieri, ed i gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata presso alcuni Nuclei di Polizia tributaria, per la Guardia di finanza.

S'interviene, altresì, con l'attivazione dei servizi sociali, che operano nell'ambito dei compiti ordinari, e con la partecipazione delle ONG.

Ne deriva che non sono necessarie ulteriori risorse al riguardo.

L'articolo 11 della Convenzione prevede l'adozione di specifiche misure volte a tutelare l'identità e la *privacy* delle vittime.

L'articolo 12 (Assistenza alle vittime della tratta) della Convenzione prevede che vengano adottate misure legislative o altre misure necessarie per dare assistenza alle vittime per il loro recupero fisico, psicologico e sociale. Tale assistenza comprende:

- condizioni di vita che possano garantire la loro sussistenza, mediante misure, quali un alloggio adeguato e sicuro, nonché un'assistenza psicologica e materiale;

- l'accesso all'assistenza medica d'urgenza;

- un aiuto in materia di traduzione e interpretazione;

- consigli e informazioni, concernenti in particolare i diritti che la legge riconosce loro, nonché i servizi messi a loro disposizione, in una lingua che possono comprendere;

- un'assistenza per far sì che i loro diritti e interessi vengano illustrati e presi in considerazione durante le fasi adeguate dei procedimenti penali contro gli autori dei reati;

- l'accesso all'istruzione dei bambini.

Il nostro ordinamento, con gli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, già prevede strumenti adeguati che possono es-

sere ritenuti sufficienti per recepire le previsioni dettate sul punto dalla Convenzione.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 13 della citata legge prevede l'istituzione di un Fondo speciale per la realizzazione di un programma di assistenza, che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza alle vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone.

Le relative risorse gravano sulle somme stanziare sul capitolo 535 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Centro di responsabilità 8, relative proprio al programma speciale di assistenza per garantire in via transitoria adeguate condizioni di vitto e di alloggio e di assistenza sanitaria per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.

In ottemperanza alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, adottato in attuazione del predetto articolo 13, il Dipartimento per le pari opportunità ha emanato tre bandi (2006, 2007 e 2008) per l'attuazione di progetti destinati alle vittime dei reati sopra citati.

In particolare, l'ultimo Avviso dell'8 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2008, prevede, come obiettivi, progetti individualizzati di assistenza, della durata di tre mesi, prorogabili fino ad altri tre.

I progetti, oltre a tenere conto dell'età della vittima e del tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:

- fornitura alla vittime di alloggio e ricovero in strutture adeguate;

- assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria condizione;

- disponibilità dei servizi socio sanitari di pronto intervento;

- convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e comunque con i servizi sociali degli enti locali.

Le iniziative sono finanziate nella misura dell'80 per cento a valere sulle risorse statali; nella misura del 20 per cento a valere sulle risorse della regione e dell'ente locale.

A tali programmi, destinati a garantire alle vittime della tratta una sorta di «primo soccorso», la legislazione italiana affianca altre tipologie di intervento, finalizzate a garantire alle stesse vittime un'assistenza più stabile e prolungata nel tempo e a dare loro la possibilità di trovare un'integrazione sociale in Italia. Tali forme di intervento consistono nei programmi di assistenza e integrazione sociale già previsti dall'articolo 18 del citato testo unico sull'immigrazione, richiamato dal predetto articolo 12 della legge n. 228 del 2003.

Condizione per accedere a tali programmi è il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, che viene riconosciuto agli stranieri per i quali ricorrono due requisiti: che sia stata accertata una situazione di assoggettamento a violenza e sfruttamento da parte di organizzazioni criminali dedite alla commissione di delitti inerenti la prostituzione e altri gravi reati; che ricorra una situazione di pericolo derivante dalla collaborazione prestata alle indagini iniziate nei confronti di tali associazioni, oppure dal tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di queste ultime.

Allo straniero, che decida di accedere a tali programmi e che ottenga lo speciale permesso di soggiorno previsto a tale fine, è data, quindi, la possibilità di iniziare un percorso di assistenza ed integrazione, il quale prevede, in genere, il suo ricovero in strutture di accoglienza, la somministrazione di assistenza sanitaria, psicologica e legale, corsi di apprendimento della lingua italiana e corsi di formazione e di addestramento professionale, finalizzati ad un successivo inserimento lavorativo.

La legislazione italiana prevede che tali percorsi di assistenza siano proposti e realizzati da enti locali o organizzazioni non governative e finanziati a carico dello Stato nella misura del 70 per cento, e nella misura del 30 per cento a carico delle risorse delle regioni e degli enti locali.

In proposito si segnala inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, in applicazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, dal 2000 al 2008 ha cofinanziato 533 programmi, ai quali hanno partecipato 13.517 vittime di tratta. In data 10 febbraio 2009 è stato bandito il più recente avviso pubblico per l'erogazione dei finanziamenti dei predetti progetti di assistenza e integrazione sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2009.

Le relative risorse economiche gravano sul capitolo 520 della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Fondo destinato al funzionamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime di violenza e sfruttamento, nonché delle altre finalità di protezione sociale degli immigrati», ammontante a circa 4.400.000 euro per il 2010.

Deve aggiungersi che l'articolo 38, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che tutti i minori stranieri presenti sul territorio italiano, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione rispetto alle norme sul soggiorno, sono soggetti ad obbligo scolastico (ciò anche in ossequio all'articolo 28 della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176) ed hanno, quindi, diritto di iscriversi alle scuole elementari e medie, se sono in età scolare.

L'articolo 13 della Convenzione di Varsavia prevede l'istituto del cosiddetto periodo di recupero e di riflessione.

Tale istituto viene concepito come una particolare fase della procedura d'identifica-

zione della (potenziale) vittima di tratta, da assicurare ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi per ritenere che ci si possa trovare di fronte ad una vittima dei reati previsti dalla Convenzione. Durante tale fase, che deve avere una durata minima non inferiore a trenta giorni, la persona non può essere espulsa e deve ricevere l'assistenza prevista dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2.

Al riguardo si segnala che il permesso ex articolo 18 del citato testo unico sull'immigrazione, qualora «siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità», viene rilasciato immediatamente, a prescindere dalla cooperazione della vittima, pertanto il cosiddetto periodo di riflessione non risulta necessario. Peraltro, a tale impostazione è improntata anche la circolare del Ministro dell'interno del 28 maggio 2007, che sottolinea come il rilascio del permesso di soggiorno non sia condizionato alla presentazione di denuncia da parte dello straniero che ne beneficia, né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudiziaria.

Esso deve, pertanto, essere rilasciato, prescindendo dalla disponibilità dello straniero a denunciare, nel più breve tempo possibile, alle condizioni descritte dall'articolo 27, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

L'articolo 14 della Convenzione (Permesso di soggiorno) prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato se ricorra una, o entrambe, delle seguenti condizioni: che la permanenza della vittima sul territorio dello Stato parte sia ritenuta necessaria per la collaborazione che può prestare alle investigazioni o ai procedimenti penali oppure necessaria in considerazione della situazione personale della vittima stessa.

La seconda delle anzidette condizioni è particolarmente rilevante perché, anche in considerazione della genericità con la quale

è stata formulata, può consentire il rilascio del permesso di soggiorno anche per ragioni non collegate alla collaborazione con le autorità competenti; la vittima viene, in tale caso, infatti, presa in considerazione in quanto persona che ha subito una lesione nei propri diritti fondamentali e non solo in quanto persona che può fornire informazioni utili per contrastare l'attività dei trafficanti.

In tale prospettiva il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 14 è assimilabile a quello previsto dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

L'articolo 15 (Indennizzo e ricorso) della Convenzione, al paragrafo 4, prevede che ciascuna Parte ponga in essere misure legislative o di altro tipo per garantire l'indennizzo delle vittime, mediante, ad esempio, la «creazione di un fondo» o la previsione di programmi destinati all'integrazione sociale delle vittime.

Al riguardo si osserva che la previsione di un indennizzo non costituisce un'imposizione per gli Stati parte della convenzione, essendo detta misura alternativa rispetto alla previsione di programmi destinati all'integrazione sociale delle vittime, attualmente già in essere. Peraltro, l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 ha già istituito il fondo per le misure anti-tratta, destinate specificamente proprio al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo. Esso si alimenta con le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché con i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per i reati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale, nonché della confisca ordinata ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Quanto alla previsione dell'accesso, in una lingua comprensibile, alle informazioni sulle procedure giudiziarie e amministrative pertinenti, ciò è allo stato già garantito alle vittime della tratta.

Ne deriva che la disposizione in esame non impone ulteriori adempimenti e, perciò, il reperimento di ulteriori risorse, a carico dello Stato e del suo bilancio.

L'articolo 16 disciplina il rimpatrio ed il ritorno delle vittime.

In particolare, è stabilito che lo Stato di cui la vittima è cittadina, nel rispetto dei diritti, della sicurezza e della dignità della persona, deve facilitare e accettare il ritorno della stessa senza alcun ritardo ingiustificato o irragionevole.

Nel nostro ordinamento il rimpatrio assistito viene eseguito con il progetto denominato P.A.R.T.I.R. (Programma per l'assistenza al ritorno volontario dall'Italia e reintegrazione nel Paese di origine), gestito dall'O.I.M. - Organizzazione internazionale per le Migrazioni.

L'attività viene finanziata, per il 75 per cento, dal fondo europeo rimpatri, istituito con decisione 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, e, per il 25 per cento, dal fondo di rotazione *ex* articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.

Attualmente il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno si occupa del rimpatrio assistito dei maggiorenni.

Qualora la vittima di tratta sia un minore, il comma 7 dell'articolo 16 della Convenzione prevede che il rimpatrio dello stesso debba avvenire nell'interesse superiore del minore. Ciò è in linea con quanto stabilito dall'articolo 33 del citato testo unico sull'immigrazione.

In base a tale ultima disposizione, il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato è adottato dal Comitato per i minori stranieri, pure ivi previsto. Nel caso risulti instaurato, nei confronti dello stesso minore, un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

Deve segnalarsi, in proposito, che, a norma dei commi 2 e 2-*bis* del citato articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è stato adottato il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, che, all'articolo 7, recita testualmente quanto segue:

«1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.

2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.

3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito».

L'articolo 17 stabilisce che, nell'applicazione delle misure sopra richiamate, debba essere promossa la parità fra uomini e donne.

Il capitolo IV della Convenzione di Varsavia, negli articoli da 18 a 26, prevede l'impegno, da parte degli Stati aderenti, ad adottare

misure finalizzate all'adeguata criminalizzazione del fenomeno della tratta.

In particolare, l'articolo 19 stabilisce che ciascuna Parte preveda l'adozione di misure legislative per riconoscere il reato penale di tratta, secondo la definizione indicata nell'articolo 4, paragrafo a, della Convenzione.

In proposito, occorre evidenziare che le recenti modifiche della legislazione penale, apportate con le leggi 11 agosto 2003, n. 228, e 16 marzo 2006, n. 146, in occasione dell'attuazione di importanti strumenti internazionali in materia di tratta di esseri umani (decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, e Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale), assicurano sostanziale conformità dell'ordinamento interno alla convenzione del Consiglio d'Europa. Attualmente condotte illecite, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, la tratta di persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi, l'associazione per delinquere diretta a commettere taluno di tali delitti ed il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare - anche senza fine di profitto - sono già sanzionate dagli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e l'alienazione di schiavi), 416, comma sesto, (l'associazione per delinquere diretta a commettere taluno di tali delitti) del codice penale (i primi tre sostituiti ed il quarto introdotto dalla legge 11 agosto 2003, n. 228) e dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento dell'immigrazione irregolare).

Deve aggiungersi che, con gli articoli 3 e 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), sono state introdotte

sia la nozione di reato transazionale, sia una circostanza aggravante speciale, in caso di delitti «nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati».

È previsto, inoltre, all'articolo 20, che gli Stati aderenti adottino le misure legislative necessarie per configurare come reati penali i seguenti atti:

la realizzazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;

procurare o fornire un documento falsificato;

trattenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere un documento di viaggio o di identità di un'altra persona.

L'importanza di tali previsioni sta nel fatto che l'adozione di misure di siffatta natura potrebbe costituire un efficace deterrente per l'acquisto di servizi o per la fruizione delle prestazioni fornite dalle vittime di tratta, con la possibilità che ciò venga a giocare un ruolo determinante o comunque rilevante, ai fini di scoraggiare la domanda di tali servizi e prestazioni, e quindi a ridurre - almeno da un punto di vista quantitativo - il fenomeno.

Con il presente disegno di legge si propone, perciò, l'introduzione nel codice penale dell'articolo 602-ter, il quale prevede una nuova circostanza aggravante, per i casi di falsificazione di documenti d'identità finalizzata ai delitti di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi).

L'articolo 21 della Convenzione di Varsavia invita gli Stati aderenti ad adottare le misure, legislative o di altra natura, affinché sia riconosciuta come reato qualsiasi complicità, se intenzionale, nella commissione di uno dei reati previsti dagli articoli 18 e 20.

Anche in relazione a tale previsione l'ordinamento italiano risulta esaustivo, attesi gli

articoli 110 (pena per coloro che concorrono nel reato), 112 (circostanze aggravanti) e 56 (delitto tentato) del codice penale.

In tale prospettiva assume rilevanza anche quanto contenuto nell'articolo 22 che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche. Tale disposizione invita ciascuna Parte a porre in essere le necessarie misure, legislative o di altra natura, per far sì che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili (civilmente, penalmente e amministrativamente) dei reati previsti dalla Convenzione di Varsavia se commessi per conto loro da qualsiasi persona fisica.

Attualmente l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, già prevede la responsabilità degli enti e delle persone giuridiche, nel cui interesse sono commessi i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale. Con la sentenza di condanna, il giudice potrà, pertanto, applicare a tale ente una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Gli articoli 23, 24, 25 e 26 della Convenzione di Varsavia sono tesi a garantire le adeguate sanzioni (efficaci, proporzionali e dissuasive), comprese le sanzioni pecuniarie, nei confronti degli autori dei reati previsti dagli articoli 18 e 20 della citata Convenzione.

Per quanto concerne le pene detentive, si rinvia a quanto già evidenziato in relazione all'articolo 19 della Convenzione.

Con riguardo alle sanzioni pecuniarie, si segnala che la legge n. 146 del 2006 ha esteso ai delitti sopra menzionati la confisca dei beni dei quali il condannato sia titolare o abbia la disponibilità, in valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e di cui non giustifichi la provenienza. Inoltre, per gli stessi reati, è prevista l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo del reato, ovvero dei beni il cui valore corrisponda a quello dei proventi dello stesso reato (confisca per equivalente).

Inoltre ai soggetti ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività delittuose indicate negli articoli 600, 601 e 602 del codice penale si applicano le misure di prevenzione patrimoniali, previste dalla normativa antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Con particolare riguardo alla previsione di circostanze aggravanti, di cui all'articolo 24 della Convenzione, devono richiamarsi l'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, per l'ipotesi di reato commesso da un'organizzazione criminale, l'articolo 61, numero 9), del codice penale, per il reato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, e gli articoli 600, terzo comma, 600-*sexies* e 601 del codice penale, per il caso in cui i reati di riduzione in schiavitù e di tratta siano commessi a danno di un minore.

A conferma dei principi ispiratori della Convenzione di tutela dei diritti fondamentali della persona, si segnala quanto previsto dall'articolo 26, intitolato «Disposizione di mancata sanzione», che prevede la possibilità di non imporre alcuna sanzione alle vittime per aver preso parte ad attività illecite, se sono state costrette a farlo.

Il capitolo V, rubricato «Indagini, procedimenti e diritto procedurale» (articoli 27-31), impegna gli Stati aderenti a predisporre misure che garantiscano idonei strumenti investigativi e processuali per la persecuzione della tratta di esseri umani e per la protezione delle vittime e di coloro che collaborano con la giustizia.

Deve evidenziarsi, al riguardo, che la legge 11 agosto 2003, n. 228, citata consente anche di applicare speciali tecniche investigative, quali le attività sotto copertura, l'omissione o il ritardo degli atti di sequestro, arresto, fermo, o delle misure cautelari, di disporre intercettazioni di conversazioni e comunicazioni; di applicare le norme su collaboratori di giustizia.

Inoltre, ai procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 600, 601, e 602 del codice penale si applica lo «statuto» dei reati di «criminalità mafiosa» (articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale).

In sede esecutiva, ai delitti in questione si applicano gli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'Ordinamento penitenziario).

L'articolo 27, recante richieste *ex parte* ed *ex officio*, prevede:

«1. Ciascuna Parte si assicura che le indagini o i procedimenti riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa da parte di una vittima, almeno quando il reato è stato commesso, in toto o in parte, sul suo territorio.

2. Ciascuna Parte garantisce che le vittime di un reato commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui le stesse risiedono possano presentare un ricorso presso le autorità competenti del loro Stato di residenza. L'autorità competente presso la quale è depositato il ricorso, nella misura in cui la stessa non è competente a tale riguardo, trasmette tempestivamente il ricorso all'autorità competente della Parte sul cui territorio è stato commesso il reato. Tale ricorso viene trattato secondo il diritto interno della Parte in cui è stato commesso il reato.

3. Ciascuna Parte garantisce, attraverso misure legislative o di altro tipo, alle condizioni previste dal proprio diritto interno, ai gruppi, alle fondazioni, alle associazioni o alle organizzazioni non governative che mirano a combattere la tratta degli esseri umani o a proteggere i diritti umani, la possibilità di assistere e/o sostenere la vittima che vi acconsente durante i procedimenti penali riguardanti il reato stabilito conformemente all'articolo 18 della presente Convenzione».

Con riguardo a quest'ultimo paragrafo, si fa presente che attualmente sono previsti progetti finanziati all'80 per cento dallo

Stato, per cui non sono necessarie ulteriori risorse.

L'articolo 28, recante protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con le autorità giudiziarie, prevede:

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre necessarie per offrire una protezione effettiva ed appropriata dalle possibili ritorsioni o intimidazioni, specie durante le indagini e nel corso del procedimento giudiziario a carico degli autori del reato o dopo il procedimento, a vantaggio:

a) delle vittime;

b) quando è opportuno, delle persone che forniscono informazioni relative ai reati stabiliti in base all'articolo 18 della Convenzione o che collaborano in altro modo con le autorità incaricate delle indagini o dei procedimenti giudiziari;

c) dei testimoni che rendono una deposizione in ordine ai reati stabiliti in base all'articolo 18 della Convenzione;

d) se necessario, dei membri della famiglia delle persone di cui alle lettere a) e c).

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare e per offrire diversi tipi di protezione. Queste misure possono includere la protezione fisica, l'assegnazione di un nuovo luogo di residenza, il cambio d'identità e l'assistenza nel trovare lavoro.

3. I minori beneficiano di speciali misure di protezione che tengano conto del loro superiore interesse.

4. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, o le altre misure necessarie, per assicurare, se necessario, un'adeguata protezione da possibili ritorsioni o intimidazioni, in particolare durante le indagini e nel corso dei procedimenti giudiziari a carico degli autori dei reati, o dopo i procedimenti, ai membri dei gruppi, delle fondazioni, delle associazioni o delle organizzazioni non-governative che esercitano una o più attività previste nell'articolo 27, paragrafo 3.

5. Ciascuna delle Parti prende in considerazione la stipula di accordi o di intese con altri Stati per l'attuazione del presente articolo.

Oltre alle vittime, altre persone possono essere testimoni o fonte di informazioni nella lotta contro la tratta di esseri umani. Le loro deposizioni, testimonianze e scambi d'informazioni presentano rischi reali e di conseguenza rischiano di metterle in pericolo.

Ai sensi dell'articolo 28, le Parti sono tenute a prendere le necessarie misure al fine di assicurare una protezione effettiva ed appropriata alle vittime, ai collaboratori di giustizia, ai testimoni ed ai membri della famiglia di queste persone. La protezione accordata ai membri della famiglia sussiste solo «se necessario», in quanto talvolta sono le famiglie stesse ad essere coinvolte nella tratta di esseri umani. In modo simile, anche la protezione ai collaboratori di giustizia deve essere assicurata solo «quando è opportuno».

Il problema della protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni è stato trattato in modo completo dal Consiglio d'Europa nella Raccomandazione Rec (97)13 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sull'intimidazione dei testimoni ed i diritti della difesa, adottata il 10 settembre 1997. La Raccomandazione enuncia un insieme di principi che potrebbero orientare la legislazione nazionale relativa alla lotta contro l'intimidazione dei testimoni sia in relazione al codice di procedura penale sia con riferimento alle disposizioni destinate a proteggere i testimoni al di fuori dei tribunali. La Raccomandazione propone agli Stati membri una lista di misure che possono contribuire ad assicurare efficacemente la protezione degli interessi dei testimoni e del sistema di giustizia penale, garantendo al tempo stesso la difesa e la possibilità di esercitare i propri diritti nel corso della procedura penale. Alcune di queste misure sono state riprese nel paragrafo 2 del menzionato articolo 28 della Convenzione.

I redattori della Convenzione, ispirandosi, in particolare, alla Raccomandazione Rec (97)13, hanno ritenuto che l'espressione «le persone che forniscono informazioni relative ai reati stabiliti in base dell'articolo 18 della presente Convenzione o che collaborano in altro modo con le autorità competenti» si estenda ad ogni persona che sia sotto processo o che sia stata condannata per aver partecipato a reati stabiliti in virtù dell'articolo 18 della presente Convenzione, ma che accetta di cooperare con le autorità di giustizia penale, in particolare, dando informazioni sui reati di tratta ai quali hanno preso parte, per permettere loro di procedere alle indagini e alle azioni giudiziarie.

D'altronde, il termine «testimone» indica qualunque persona che sia in possesso di informazioni in rapporto a un processo penale che riguardi il reato di tratta di esseri umani stabilito in virtù dell'articolo 18 della Convenzione e include gli informatori.

L'intimidazione dei testimoni, diretta o indiretta, può assumere varie forme, ma il suo fine è quasi sempre quello eliminare le prove a carico dei convenuti, in modo tale che essi vengano assolti per mancanza di prove.

Le misure di protezione indicate all'articolo 28, comma 2, sono esemplificative.

Tuttavia, l'espressione «protezione effettiva ed appropriata», usata nell'articolo 28, paragrafo 1, si riferisce all'esigenza di adattare il livello di protezione dalle minacce che pesano sulle vittime ai collaboratori di giustizia, ai testimoni, agli informatori e, quando necessario, ai membri delle famiglie di queste persone. Le misure da prendere dipendono dalla valutazione dei rischi che tali persone corrono. In alcuni casi, ad esempio, sarà sufficiente installare un equipaggiamento tecnico di prevenzione, installare un sistema d'allarme, registrare le telefonate in uscita ed in entrata, mettere a disposizione un numero di telefono segreto, una targa d'auto protetta o un telefono cellulare per le chiamate di emergenza. In altri casi saranno necessarie guardie del corpo o, in cir-



costanze estreme, saranno necessarie misure di protezione di maggiore entità, come il cambio d'identità, di lavoro o di domicilio. Inoltre, il paragrafo 3 stabilisce che il minore vittima deve ricevere misure speciali di protezione che tengano conto del suo superiore interesse.

Nel nostro ordinamento, gli articoli 9, 16-bis e 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prevedono speciali misure di protezione in favore dei collaboratori e dei testimoni di giustizia. Pertanto, non si richiede l'impegno di nuove ed aggiuntive risorse.

L'articolo 29, recante autorità specializzate ed organismi di coordinamento, prevede:

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie al fine di assicurare che persone fisiche o giuridiche si specializzino nella lotta contro la tratta degli esseri umani e nella protezione delle vittime. Queste persone fisiche o giuridiche godono della necessaria indipendenza, nel quadro dei principi fondamentali del sistema giuridico della Parte interessata, perché possano essere in grado di svolgere le loro funzioni in maniera efficace e libere da qualsiasi indebita pressione. Dette persone fisiche, o il personale delle persone giuridiche, devono disporre di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all'esercizio delle funzioni che svolgono.

2. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento delle politiche e delle azioni dei servizi della propria amministrazione e degli altri organismi pubblici che combattono contro la tratta degli esseri umani, se opportuno con l'istituzione di organismi di coordinamento.

3. Ciascuna delle Parti fornisce o rinforza la formazione di agenti responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta degli esseri umani, inclusa la formazione sui diritti della persona umana. La formazione può essere specifica per i diversi servizi e, se opportuno, s'incentrerà sui metodi usati per la prevenzione della tratta, per perseguire i trafficanti e per proteggere i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime nei confronti dei trafficanti.

4. Ciascuna delle Parti prende in considerazione la nomina di relatori nazionali o individua altri organismi incaricati del monitoraggio delle attività contro la tratta condotte dalle istituzioni statali e dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.

Ai sensi del paragrafo 1, le Parti devono adottare le misure necessarie per promuovere la specializzazione di persone o di unità nella lotta contro la tratta di esseri umani e nella protezione delle vittime. Ciascuno Stato deve disporre di esperti specializzati nella lotta contro la tratta. Essi devono essere sufficientemente numerosi e dotati di mezzi materiali adeguati. Nei limiti del possibile, il personale delle autorità specializzate e degli organismi di coordinamento deve essere composto di uomini e di donne. L'esigenza di una specializzazione non significa, comunque, che debba esistere una specializzazione a tutti i livelli d'applicazione della legge.

In particolare, ciò non significa che ogni pubblico ministero o che ogni posto di polizia debba avere un'unità specializzata o un esperto di tratta di esseri umani. Al tempo stesso, questa disposizione comporta che, laddove è necessario, per lottare contro la tratta in modo efficace e proteggerne le vittime, devono esistere delle unità incaricate di applicare la legge o personale con una formazione sufficiente.

Per combattere con efficacia la tratta e proteggerne le vittime, è essenziale una buona formazione delle autorità pubbliche.

Il paragrafo 3 prevede che tale formazione deve includere i metodi utilizzati per impedire la tratta, perseguirne gli autori e proteggere le vittime. Al fine di sensibilizzare gli operatori alla specificità della condizione delle vittime della tratta, è previsto che la formazione debba anche riguardare i diritti della persona umana. La formazione dovrebbe anche mettere l'accento sui bisogni e sull'accoglienza delle vittime della tratta e sul trattamento che deve essere loro riservato da parte del sistema della giustizia penale.

In precedenza si è rilevato che nello Stato italiano sia l'Arma dei Carabinieri sia la Polizia di Stato sia la Guardia di finanza dispongono di persone specializzate nella lotta alla tratta agli esseri umani.

Segnatamente, si fa riferimento, a livello centrale, alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, al Raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei Carabinieri, nonché al Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza, mentre, a livello periferico, alle Sezioni criminalità straniera, istituite presso le squadre mobili delle questure, per la Polizia di Stato, alle sezioni anticrimine del ROS ed ai Nuclei investigativi di Comando provinciale o Gruppo, per l'Arma dei Carabinieri, ed infine ai gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata presso alcuni Nuclei di polizia tributaria, per la Guardia di finanza.

Ne deriva che la disposizione in esame non richiede particolari adempimenti da parte dello Stato italiano.

L'articolo 30 obbliga le parti ad adattare le proprie procedure giudiziarie, in modo da proteggere la vita privata e la sicurezza delle vittime. Poiché le procedure nazionali sono diverse da Paese a Paese, i redattori della Convenzione hanno ritenuto opportuno prevedere una disposizione obbligatoria in ordine agli obiettivi da perseguire (garantire la protezione della vita privata delle vittime

e, se necessario, della loro identità), ma che lasciasse alle Parti la libertà della scelta dei mezzi per raggiungere questi obiettivi. Infatti, l'espressione «alle condizioni previste dalle norme nazionali» ricorda che le Parti sono libere di impiegare i mezzi che considerano migliori per il raggiungimento degli obiettivi.

A tale fine l'articolo 30 della Convenzione stabilisce che, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare dell'articolo 6, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o le altre misure necessarie per garantire, nel corso dei procedimenti giudiziari:

- a) la protezione della vita privata delle vittime e, ove necessario, della loro identità;
- b) la sicurezza delle vittime e la loro protezione dalle intimidazioni, alle condizioni previste dalle norme nazionali e, nel caso di minori vittime, con specifico riferimento ai bisogni dei minori ed assicurando loro il diritto a misure di protezione specifiche.

Gli adempimenti sopra previsti potranno essere espletati con le risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

L'articolo 31, recante giurisdizione, prevede:

1. Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative, e le altre necessarie, per stabilire la competenza per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione, laddove il reato venga commesso:

- a) nel proprio territorio; o
- b) a bordo di una nave che batta bandiera della Parte in questione; o
- c) a bordo di un velivolo immatricolato secondo le disposizioni di legge di detta Parte; o
- d) da un proprio cittadino o da una persona apolide che abbia la propria abituale residenza nel suo territorio, se il reato è punibile penalmente nel luogo in cui è stato com-

messo o se, per territorio, il reato non ricade nella competenza di alcuno Stato;

*e)* contro un proprio cittadino.

2. Ciascuna delle Parti può, al momento della firma o quando deposita il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, con una dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o in condizioni specifiche, le disposizioni relative alla competenza di cui al paragrafo 1, lettere *d)* e *e)*, dell'articolo o di qualsiasi parte di dette lettere.

3. Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per definire la propria competenza con riferimento a tutti i reati di cui alla Convenzione, nei casi in cui il presunto autore si trovi nel proprio territorio e non possa venire estradato verso un'altra Parte soltanto in base alla sua nazionalità, dietro una richiesta di estradizione.

4. Quando più Parti rivendichino la propria competenza in relazione ad un reato che si presume stabilito in base alla Convenzione, le Parti interessate si consulteranno, se ciò è opportuno, al fine di determinare quale sia la più idonea a procedere penalmente.

5. Senza pregiudizio per le disposizioni generali di diritto internazionale, la Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti, in conformità alla propria legislazione nazionale.

L'articolo 31 stabilisce una serie di criteri, in virtù dei quali le Parti devono stabilire la loro competenza in ordine ai reati previsti dalla Convenzione. Il paragrafo 1, lettera *a)*, si basa sul principio della territorialità: a ciascuno Stato viene richiesto di punire i reati stabiliti in virtù della Convenzione quando vengono commessi sul proprio territorio.

Le lettere *b)* e *c)* del paragrafo 1 considerano una variante del principio di territorialità. Tali disposizioni impongono a ciascuno

Stato di stabilire la propria competenza sui reati commessi sulle navi battenti la propria bandiera o sui velivoli immatricolati nel proprio territorio. Questo obbligo è già in vigore nella legislazione del nostro Paese.

Il paragrafo 1, lettera *d)*, si basa sul principio di nazionalità e il paragrafo 1, lettera *e)*, su quello della legittimazione passiva. Le regole di competenza indicate nel paragrafo 1, non sono esclusive. Il paragrafo 5, infatti, autorizza le Parti a stabilire, in conformità alla propria legislazione nazionale, altri tipi di competenza penale.

Il capitolo VI della Convenzione di Varsavia (articoli 32-35) stabilisce i principi generali che devono governare la Cooperazione internazionale.

L'articolo 32, recante principi generali e misure di cooperazione internazionale, prevede che le Parti cooperano tra loro, in conformità con le clausole della presente Convenzione ed in applicazione degli strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi basati su disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, allo scopo di:

- prevenire e combattere la tratta di esseri umani;
- proteggere e fornire assistenza alle vittime;
- condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della Convenzione.

La cooperazione deve includere la prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani, la protezione e l'assistenza delle vittime e le indagini o le procedure che riguardano i reati stabiliti dalla Convenzione (articoli 18, 20 e 21 Convenzione).

Essa deve essere messa in opera in applicazione degli strumenti internazionali e regionali pertinenti, nonché degli accordi defi-

niti sulla base di una legislazione uniforme o di reciprocità e del diritto nazionale.

Le Parti devono anche cooperare tra loro per adottare misure relative alle persone minacciate o scomparse (articolo 33 della Convenzione), nonché garantire la trasmissione delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei diritti conferiti dagli articoli 13, 14 e 16 della Convenzione (articolo 34).

A tale proposito si segnala la collaborazione e cooperazione internazionale già prevista dalla legge n. 146 del 2006, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e dei Protocolli addizionali, tra cui quello contro la tratta di persone, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

All'articolo 35 la Convenzione stabilisce che le autorità statali ed i funzionari pubblici cooperino con le organizzazioni non governative, con le altre organizzazioni pertinenti e con i membri della società civile, allo scopo di stabilire dei partenariati strategici per raggiungere gli obiettivi della Convenzione stessa.

Il capitolo VII della Convenzione contiene disposizioni che hanno lo scopo di assicurare un'efficace attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Il sistema di monitoraggio previsto si poggia su due pilastri: da un lato, il Gruppo di esperti contro la tratta di esseri umani (GRETA), che è un organismo tecnico, composto da esperti indipendenti ed altamente qualificati nel campo dei diritti umani, dell'assistenza e della protezione delle vittime e della lotta contro la tratta di esseri umani, incaricato di adottare un rapporto e delle conclusioni sull'attuazione della Convenzione; dall'altro, un organismo più politico, il Comitato delle Parti della Convenzione e dei rappresentanti delle Parti che non sono membri del Consiglio

d'Europa, che può adottare raccomandazioni sulla base del rapporto e delle conclusioni di GRETA.

L'articolo 36, rubricato «Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani» prevede:

1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) è incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione da parte delle Parti.

2. GRETA è composto da un minimo di 10 membri ad un massimo di 15 membri. La composizione di GRETA tiene conto di una partecipazione equilibrata di donne e di uomini, di una partecipazione geograficamente equilibrata e di un'esperienza multidisciplinare. I membri sono eletti dal Comitato delle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra i cittadini degli Stati Parte della stessa Convenzione.

3. L'elezione dei membri di GRETA si baserà sui seguenti principi:

a) i membri saranno scelti tra personalità di elevata moralità, conosciute per la loro competenza nel campo dei Diritti umani, dell'assistenza e della protezione delle vittime e della lotta contro la tratta di esseri umani o che possiedano una esperienza professionale nei campi di cui tratta la Convenzione;

b) essi siederanno a titolo individuale e saranno indipendenti ed imparziali nell'esercizio del loro mandato e si renderanno disponibili ad adempiere alle loro funzioni in modo effettivo;

c) GRETA non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato;

d) essi dovrebbero rappresentare i principali sistemi giuridici.

4. La procedura di elezione dei membri di GRETA viene stabilita dal Comitato dei Ministri, dopo consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto l'unanime

consenso, entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. GRETA adotta le proprie regole di procedura.

Come indicato sopra, GRETA è incaricato di vegliare sull'attuazione della Convenzione da parte delle Parti. Questo gruppo sarà composto da un minimo di 10 ad un massimo di 15 membri.

Il paragrafo 2 di questo articolo sottolinea l'esigenza di assicurare un equilibrio tra le donne e gli uomini, una ripartizione geograficamente equilibrata ed una esperienza multidisciplinare nella nomina dei membri di GRETA. Essi devono essere cittadini degli Stati Parte della Convenzione.

Il paragrafo 3 sottolinea le principali competenze che dovranno possedere gli esperti che comporranno GRETA, così come i criteri principali per la loro elezione. Il tutto può venire riassunto come segue: «indipendenza ed esperienza».

Il comma 4 indica che la procedura per la nomina dei membri di GRETA (ma non la loro nomina) viene determinata dal Comitato dei Ministri. Ciò è comprensibile, nella misura in cui la procedura di nomina è una parte importante dell'applicazione della Convenzione. Trattandosi di una Convenzione del Consiglio d'Europa, i redattori hanno ritenuto che tale funzione dovesse restare nella competenza del Comitato dei Ministri e che le Parti stesse dovessero essere incaricate di nominare membri di GRETA. Prima di decidere la procedura di nomina, il Comitato dei Ministri deve consultare ed ottenere il consenso unanime di tutte le Parti. Tale disposizione intende riconoscere che tutte le Parti della Convenzione devono poter determinare tale procedura e che sono su un piano di parità.

Si rileva che le spese per il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani sono a carico del Consiglio d'Europa, per cui l'attuazione di questa disposizione non comporta, per lo Stato italiano, nuove ed ulteriori spese.

L'articolo 37, recante Comitato delle Parti prevede:

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa degli Stati membri Parte della Convenzione e dai rappresentanti delle Parti della Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa.

2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione si deve tenere entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione, allo scopo di eleggere i membri di GRETA. Esso si riunirà in seguito su richiesta di un terzo delle Parti, del Presidente di GRETA o del Segretario generale.

3. Il Comitato delle Parti adotta le proprie regole di procedura.

Come risulta evidente, i rappresentanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che formano il «Comitato delle Parti» sono i rappresentanti permanenti degli Stati membri, tra cui anche l'Italia, in servizio a Strasburgo e, pertanto, la partecipazione a tale comitato, da parte del nostro Paese, non richiederà alcuna spesa a suo carico.

L'articolo 38 descrive nel dettaglio il funzionamento della procedura di monitoraggio e l'interazione tra GRETA ed il Comitato delle Parti.

L'articolo 39 chiarisce la relazione che esiste tra la Convenzione ed il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini.

Esso ha due obiettivi principali: assicurare che la Convenzione non interferisca con i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Protocollo di Palermo e sottolineare che la Convenzione rafforza la protezione assicurata da questo strumento delle Nazioni Unite e sviluppata dalle norme ivi enunciate.

L'articolo 40 intende assicurare la coesistenza della Convenzione con gli altri trattati

– sia multilaterali che bilaterali – o con gli strumenti che riguardano materie pure coperte dalla Convenzione. Questo è particolarmente importante per gli strumenti internazionali che assicurano una maggiore protezione ed assistenza alle vittime della tratta.

Per tale ragione il paragrafo 1 dell'articolo 40 mira ad assicurare che la Convenzione non pregiudichi i diritti e gli obblighi che derivano da altri strumenti internazionali, dei quali le Parti della presente Convenzione sono ugualmente Parti o che lo diverranno, e che contengano disposizioni relative alle materie regolate dalla Convenzione ed assicurino una maggiore protezione ed assistenza alle vittime della tratta. Questa disposizione indica chiaramente, una volta di più, l'obiettivo globale di questa Convenzione: proteggere i diritti umani delle vittime della tratta ed assicurare loro il livello di protezione più elevato.

L'articolo 41 (Emendamenti) stabilisce che gli emendamenti alle disposizioni della Convenzione possono essere proposti dalle Parti. Essi devono essere comunicati a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, alla Comunità europea ed a tutti gli Stati invitati a firmare la Convenzione o ad aderirvi.

Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) deve redigere un parere sull'emendamento proposto. Il Comitato dei Ministri può adottare l'emendamento, dopo il suo esame e l'acquisizione del parere del GRETA.

Prima di prendere una decisione sull'emendamento, il Comitato dei Ministri deve consultare ed ottenere il consenso unanime di tutte le Parti.

Con tale disposizione si intende riconoscere che tutte le Parti della Convenzione devono poter partecipare al processo decisionale che riguarda gli emendamenti e che sono su di un piano di parità.

Passando allo schema di disegno di legge, esso si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 introduce nel codice penale l'articolo 602-ter, rubricato «circostanza aggravante». Esso prevede una nuova circostanza aggravante, per i casi di falsificazione di documenti d'identità finalizzata ai delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, vale a dire ai delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta e di acquisto ed alienazione di schiavi. In tale modo si dà attuazione all'articolo 20 della convenzione, che, in relazione alle ipotesi di falso collegate alla tratta, prevede che gli Stati membri adottino misure per attribuire carattere di reato. Nel nostro ordinamento il titolo VII, capo III, del libro II già individua i reati di falso, per cui si è ritenuto rispondente allo spirito della Convenzione stabilire la suddetta aggravante, quando vi sia il dolo specifico su rimarcato.

Trattandosi di una disposizione recante unicamente un'aggravante speciale, ovviamente essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza, in quanto tutti gli impegni determinati dalla ratifica della Convenzione non comportano nuove e maggiori spese.

Si rimarca che, come è stato dimostrato in relazione alle singole disposizioni della Convenzione da ratificare ed all'unica disposizione del disegno di legge innovativa dell'ordinamento giuridico italiano, non sussistono nuovi o maggiori oneri, per cui non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*1) Necessità dell'intervento normativo*

Come indicato nella relazione illustrativa, il valore aggiunto apportato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 è costituito prioritariamente dall'affermazione che la tratta di esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani ed una lesione della dignità e dell'integrità dell'essere umano e che una maggiore protezione è necessaria per tutte le vittime. In secondo luogo, la Convenzione si riferisce a tutte le forme di tratta (nazionale, transnazionale, legata o meno al crimine organizzato, a fini di sfruttamento), con particolare riferimento alle misure di protezione delle vittime ed alla cooperazione internazionale. In terzo luogo, la Convenzione stabilisce un meccanismo di controllo per assicurare una efficace attuazione delle disposizioni da parte delle Parti. Infine, la Convenzione integra, nelle sue disposizioni, la parità tra le donne e gli uomini.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale*

La ratifica della Convenzione di Varsavia completa un quadro normativo nazionale già volto a reprimere il traffico di esseri umani.

La legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato il Protocollo di Palermo e l'annessa Convenzione ONU sul crimine transazionale organizzato, ha già recepito la definizione di tratta accolta nella Convenzione di Varsavia, come pure ha già messo in atto l'impegno a punire le condotte criminose connesse a tale definizione con sanzioni adeguate, proporzionate ed efficaci.

La legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, modificando le disposizioni di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù) e 601 (tratta di persone) del codice penale, ha invero recepito le prescrizioni contenute nel Protocollo di Palermo, ricollocando le condotte criminose da quest'ultimo previste all'interno dei delitti contro la schiavitù.

Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 18, disciplina programmi di assistenza e di integrazione sociale, soddisfacendo le finalità segnalate in numerose direttive internazionali, delle Nazioni Unite e dell'Unione europea.

*3) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Lo schema di disegno di legge è coerente con i principi costituzionali. In particolare, esso dà attuazione all'articolo 13 della Costituzione,

che, stabilendo il principio dell'inviolabilità della libertà personale, protegge anche l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento in esame appare in linea con l'ordinamento comunitario e con quello internazionale. In particolare, recepisce quanto contenuto nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il relativo Protocollo aggiuntivo di Palermo, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone.

*5) Obiettivi generali e specifici*

L'obiettivo della Convenzione di Varsavia è la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani, in tutte le sue forme, sia in ambito nazionale, che internazionale, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini.

Nello specifico, la Convenzione prevede misure assistenziali a favore delle vittime; la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno alle vittime, sia per ragioni umanitarie sia per consentirne la cooperazione con le autorità; la previsione della responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche per il reato di tratta; la cooperazione tra autorità pubbliche, organizzazioni non governative e membri della società civile, al fine di prevenire la tratta e proteggere le vittime, e la necessità di condurre campagne di sensibilizzazione verso le potenziali vittime di tratta.

*6) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti*

Le disposizioni di adeguamento del diritto interno incidono unicamente sul codice penale, introducendovi l'articolo 602-ter, rubricato «circostanza aggravante», il quale prevede una nuova circostanza aggravante, per i casi di falsificazione di documenti d'identità finalizzata ai delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 602-ter nel codice penale)*

1. Dopo l'articolo 602-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«602-*ter*. - *(Circostanza aggravante)*. - Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 4.

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



COUNCIL    CONSEIL  
OF EUROPE    DE L'EUROPE

*Council of Europe Treaty Series - No. 197*

Council of Europe Convention  
on Action against Trafficking  
in Human Beings

Warsaw, 16.V.2005



**Preamble**

The member States of the Council of Europe and the other Signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that trafficking in human beings constitutes a violation of human rights and an offence to the dignity and the integrity of the human being;

Considering that trafficking in human beings may result in slavery for victims;

Considering that respect for victims' rights, protection of victims and action to combat trafficking in human beings must be the paramount objectives;

Considering that all actions or initiatives against trafficking in human beings must be non-discriminatory, take gender equality into account as well as a child-rights approach;

Recalling the declarations by the Ministers for Foreign Affairs of the Member States at the 112th (14-15 May 2003) and the 114th (12-13 May 2004) Sessions of the Committee of Ministers calling for reinforced action by the Council of Europe on trafficking in human beings;

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) and its protocols;

Bearing in mind the following recommendations of the Committee of Ministers to member states of the Council of Europe: Recommendation No. R (91) 11 on sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults; Recommendation No. R (97) 13 concerning intimidation of witnesses and the rights of the defence; Recommendation No. R (2000) 11 on action against trafficking in human beings for the purpose of sexual exploitation and Recommendation Rec (2001) 16 on the protection of children against sexual exploitation; Recommendation Rec (2002) 5 on the protection of women against violence;

Bearing in mind the following recommendations of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe: Recommendation 1325 (1997) on traffic in women and forced prostitution in Council of Europe member states; Recommendation 1450 (2000) on violence against women in Europe; Recommendation 1545 (2002) on a campaign against trafficking in women; Recommendation 1610 (2003) on migration connected with trafficking in women and prostitution; Recommendation 1611 (2003) on trafficking in organs in Europe; Recommendation 1663 (2004) Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides;



Bearing in mind the European Union Council Framework Decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings, the European Union Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings and the European Union Council Directive of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities;

Taking due account of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol thereto to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children with a view to improving the protection which they afford and developing the standards established by them;

Taking due account of the other international legal instruments relevant in the field of action against trafficking in human beings;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international legal instrument focusing on the human rights of victims of trafficking and setting up a specific monitoring mechanism,

Have agreed as follows:

#### **Chapter I - Purposes, scope, non-discrimination principle and definitions**

##### **Article 1 - Purposes of the Convention**

- 1 The purposes of this Convention are:
  - a to prevent and combat trafficking in human beings, while guaranteeing gender equality;
  - b to protect the human rights of the victims of trafficking, design a comprehensive framework for the protection and assistance of victims and witnesses, while guaranteeing gender equality, as well as to ensure effective investigation and prosecution;
  - c to promote international cooperation on action against trafficking in human beings.
- 2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific monitoring mechanism.

##### **Article 2 - Scope**

This Convention shall apply to all forms of trafficking in human beings, whether national or transnational, whether or not connected with organised crime.



**Article 3 – Non-discrimination principle**

The implementation of the provisions of this Convention by Parties, in particular the enjoyment of measures to protect and promote the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

**Article 4 – Definitions**

For the purposes of this Convention:

- a "Trafficking in human beings" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;
- b The consent of a victim of "trafficking in human beings" to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;
- c The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in human beings" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;
- d "Child" shall mean any person under eighteen years of age;
- e "Victim" shall mean any natural person who is subject to trafficking in human beings as defined in this article.

**Chapter II – Prevention, co-operation and other measures****Article 5 – Prevention of trafficking in human beings**

- 1 Each Party shall take measures to establish or strengthen national co-ordination between the various bodies responsible for preventing and combating trafficking in human beings.
- 2 Each Party shall establish and/or strengthen effective policies and programmes to prevent trafficking in human beings, by such means as: research, information, awareness raising and education campaigns, social and economic initiatives and training programmes, in particular for persons vulnerable to trafficking and for professionals concerned with trafficking in human beings.



- 3 Each Party shall promote a Human Rights-based approach and shall use gender mainstreaming and a child-sensitive approach in the development, implementation and assessment of all the policies and programmes referred to in paragraph 2.
- 4 Each Party shall take appropriate measures, as may be necessary, to enable migration to take place legally, in particular through dissemination of accurate information by relevant offices, on the conditions enabling the legal entry in and stay on its territory.
- 5 Each Party shall take specific measures to reduce children's vulnerability to trafficking, notably by creating a protective environment for them.
- 6 Measures established in accordance with this article shall involve, where appropriate, non-governmental organisations, other relevant organisations and other elements of civil society committed to the prevention of trafficking in human beings and victim protection or assistance.

#### **Article 6 – Measures to discourage the demand**

To discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking, each Party shall adopt or strengthen legislative, administrative, educational, social, cultural or other measures including:

- a research on best practices, methods and strategies;
- b raising awareness of the responsibility and important role of media and civil society in identifying the demand as one of the root causes of trafficking in human beings;
- c target information campaigns involving, as appropriate, inter alia, public authorities and policy makers;
- d preventive measures, including educational programmes for boys and girls during their schooling, which stress the unacceptable nature of discrimination based on sex, and its disastrous consequences, the importance of gender equality and the dignity and integrity of every human being.

#### **Article 7 – Border measures**

- 1 Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of persons, Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in human beings.
- 2 Each Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with this Convention.



- 3 Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.
- 4 Each Party shall take the necessary measures, in accordance with its internal law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.
- 5 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to permit, in accordance with its internal law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Convention.
- 6 Parties shall strengthen co-operation among border control agencies by, *inter alia*, establishing and maintaining direct channels of communication.

#### Article 8 – Security and control of documents

Each Party shall adopt such measures as may be necessary:

- a To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and
- b To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the Party and to prevent their unlawful creation and issuance.

#### Article 9 – Legitimacy and validity of documents

At the request of another Party, a Party shall, in accordance with its internal law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in human beings.

### Chapter III – Measures to protect and promote the rights of victims, guaranteeing gender equality

#### Article 10 - Identification of the victims

- 1 Each Party shall provide its competent authorities with persons who are trained and qualified in preventing and combating trafficking in human beings, in identifying and helping victims, including children, and shall ensure that the different authorities collaborate with each other as well as with relevant support organisations, so that victims can be identified in a procedure duly taking into account the special situation of women and child victims and, in appropriate cases, issued with residence permits under the conditions provided for in Article 14 of the present Convention.





2. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to identify victims as appropriate in collaboration with other Parties and relevant support organisations. Each Party shall ensure that, if the competent authorities have reasonable grounds to believe that a person has been victim of trafficking in human beings, that person shall not be removed from its territory until the identification process as victim of an offence provided for in Article 18 of this Convention has been completed by the competent authorities and shall likewise ensure that that person receives the assistance provided for in Article 12, paragraphs 1 and 2.
3. When the age of the victim is uncertain and there are reasons to believe that the victim is a child, he or she shall be presumed to be a child and shall be accorded special protection measures pending verification of his/her age.
4. As soon as an unaccompanied child is identified as a victim, each Party shall:
  - a. provide for representation of the child by a legal guardian, organisation or authority which shall act in the best interests of that child;
  - b. take the necessary steps to establish his/her identity and nationality;
  - c. make every effort to locate his/her family when this is in the best interests of the child.

#### **Article 11 – Protection of private life**

1. Each Party shall protect the private life and identity of victims. Personal data regarding them shall be stored and used in conformity with the conditions provided for by the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108).
2. Each Party shall adopt measures to ensure, in particular, that the identity, or details allowing the identification, of a child victim of trafficking are not made publicly known, through the media or by any other means, except, in exceptional circumstances, in order to facilitate the tracing of family members or otherwise secure the well-being and protection of the child.
3. Each Party shall consider adopting, in accordance with Article 10 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as interpreted by the European Court of Human Rights, measures aimed at encouraging the media to protect the private life and identity of victims through self-regulation or through regulatory or co-regulatory measures.

#### **Article 12 – Assistance to victims**

1. Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to assist victims in their physical, psychological and social recovery. Such assistance shall include at least:



- a standards of living capable of ensuring their subsistence, through such measures as: appropriate and secure accommodation, psychological and material assistance;
  - b access to emergency medical treatment;
  - c translation and interpretation services, when appropriate;
  - d counselling and information, in particular as regards their legal rights and the services available to them, in a language that they can understand;
  - e assistance to enable their rights and interests to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders;
  - f access to education for children.
- 2 Each Party shall take due account of the victim's safety and protection needs.
  - 3 In addition, each Party shall provide necessary medical or other assistance to victims lawfully resident within its territory who do not have adequate resources and need such help.
  - 4 Each Party shall adopt the rules under which victims lawfully resident within its territory shall be authorised to have access to the labour market, to vocational training and education.
  - 5 Each Party shall take measures, where appropriate and under the conditions provided for by its internal law, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations or other elements of civil society engaged in assistance to victims.
  - 6 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure that assistance to a victim is not made conditional on his or her willingness to act as a witness.
  - 7 For the implementation of the provisions set out in this article, each Party shall ensure that services are provided on a consensual and informed basis, taking due account of the special needs of persons in a vulnerable position and the rights of children in terms of accommodation, education and appropriate health care.



**Article 13 – Recovery and reflection period**

- 1 Each Party shall provide in its internal law a recovery and reflection period of at least 30 days, when there are reasonable grounds to believe that the person concerned is a victim. Such a period shall be sufficient for the person concerned to recover and escape the influence of traffickers and/or to take an informed decision on cooperating with the competent authorities. During this period it shall not be possible to enforce any expulsion order against him or her. This provision is without prejudice to the activities carried out by the competent authorities in all phases of the relevant national proceedings, and in particular when investigating and prosecuting the offences concerned. During this period, the Parties shall authorise the persons concerned to stay in their territory.
- 2 During this period, the persons referred to in paragraph 1 of this Article shall be entitled to the measures contained in Article 12, paragraphs 1 and 2.
- 3 The Parties are not bound to observe this period if grounds of public order prevent it or if it is found that victim status is being claimed improperly.

**Article 14 – Residence permit**

- 1 Each Party shall issue a renewable residence permit to victims, in one or other of the two following situations or in both:
  - a the competent authority considers that their stay is necessary owing to their personal situation;
  - b the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of their co-operation with the competent authorities in investigation or criminal proceedings.
- 2 The residence permit for child victims, when legally necessary, shall be issued in accordance with the best interests of the child and, where appropriate, renewed under the same conditions.
- 3 The non-renewal or withdrawal of a residence permit is subject to the conditions provided for by the internal law of the Party.
- 4 If a victim submits an application for another kind of residence permit, the Party concerned shall take into account that he or she holds, or has held, a residence permit in conformity with paragraph 1.
- 5 Having regard to the obligations of Parties to which Article 40 of this Convention refers, each Party shall ensure that granting of a permit according to this provision shall be without prejudice to the right to seek and enjoy asylum.



**Article 15 – Compensation and legal redress**

- 1 Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings in a language which they can understand.
- 2 Each Party shall provide, in its internal law, for the right to legal assistance and to free legal aid for victims under the conditions provided by its internal law.
- 3 Each Party shall provide, in its internal law, for the right of victims to compensation from the perpetrators.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to guarantee compensation for victims in accordance with the conditions under its internal law, for instance through the establishment of a fund for victim compensation or measures or programmes aimed at social assistance and social integration of victims, which could be funded by the assets resulting from the application of measures provided in Article 23.

**Article 16 – Repatriation and return of victims**

- 1 The Party of which a victim is a national or in which that person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall, with due regard for his or her rights, safety and dignity, facilitate and accept, his or her return without undue or unreasonable delay.
- 2 When a Party returns a victim to another State, such return shall be with due regard for the rights, safety and dignity of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim, and shall preferably be voluntary.
- 3 At the request of a receiving Party, a requested Party shall verify whether a person is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving Party.
- 4 In order to facilitate the return of a victim who is without proper documentation, the Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving Party shall agree to issue, at the request of the receiving Party, such travel documents or other authorisation as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.



- 5 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to establish repatriation programmes, involving relevant national or international institutions and non governmental organisations. These programmes aim at avoiding re-victimisation. Each Party should make its best effort to favour the reintegration of victims into the society of the State of return, including reintegration into the education system and the labour market, in particular through the acquisition and improvement of their professional skills. With regard to children, these programmes should include enjoyment of the right to education and measures to secure adequate care or receipt by the family or appropriate care structures.
- 6 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to make available to victims, where appropriate in co-operation with any other Party concerned, contact information of structures that can assist them in the country where they are returned or repatriated, such as law enforcement offices, non-governmental organisations, legal professions able to provide counselling and social welfare agencies.
- 7 Child victims shall not be returned to a State, if there is indication, following a risk and security assessment, that such return would not be in the best interests of the child.

#### **Article 17 – Gender equality**

Each Party shall, in applying measures referred to in this chapter, aim to promote gender equality and use gender mainstreaming in the development, implementation and assessment of the measures.

### **Chapter IV – Substantive criminal law**

#### **Article 18 – Criminalisation of trafficking in human beings**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct contained in article 4 of this Convention, when committed intentionally.

#### **Article 19 – Criminalisation of the use of services of a victim**

Each Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its internal law, the use of services which are the object of exploitation as referred to in Article 4 paragraph a of this Convention, with the knowledge that the person is a victim of trafficking in human beings.

#### **Article 20 - Criminalisation of acts relating to travel or identity documents**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following conducts, when committed intentionally and for the purpose of enabling the trafficking in human beings:

- a forging a travel or identity document;



- b procuring or providing such a document;
- c retaining, removing, concealing, damaging or destroying a travel or identity document of another person.

**Article 21 – Attempt and aiding or abetting**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with Articles 18 and 20 of the present Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences when committed intentionally, an attempt to commit the offences established in accordance with Articles 18 and 20, paragraph a, of this Convention.

**Article 22 – Corporate liability**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that a legal person can be held liable for a criminal offence established in accordance with this Convention, committed for its benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
  - a a power of representation of the legal person;
  - b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
  - c an authority to exercise control within the legal person.
- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the measures necessary to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of a criminal offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
- 3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.



**Article 23 – Sanctions and measures**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that the criminal offences established in accordance with Articles 18 to 21 are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions. These sanctions shall include, for criminal offences established in accordance with Article 18 when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 22 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions or measures, including monetary sanctions.
- 3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal offences established in accordance with Articles 18 and 20, paragraph a, of this Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to enable the temporary or permanent closure of any establishment which was used to carry out trafficking in human beings, without prejudice to the rights of *bona fide* third parties or to deny the perpetrator, temporary or permanently, the exercise of the activity in the course of which this offence was committed.

**Article 24 – Aggravating circumstances**

Each Party shall ensure that the following circumstances are regarded as aggravating circumstances in the determination of the penalty for offences established in accordance with Article 18 of this Convention:

- a the offence deliberately or by gross negligence endangered the life of the victim;
- b the offence was committed against a child;
- c the offence was committed by a public official in the performance of her/his duties;
- d the offence was committed within the framework of a criminal organisation.

**Article 25 - Previous convictions**

Each Party shall adopt such legislative and other measures providing for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to offences established in accordance with this Convention when determining the penalty.

**Article 26 – Non-punishment provision**

Each Party shall, in accordance with the basic principles of its legal system, provide for the possibility of not imposing penalties on victims for their involvement in unlawful activities, to the extent that they have been compelled to do so.



**Chapter V – Investigation, prosecution and procedural law****Article 27 - *Ex parte* and *ex officio* applications**

- 1 Each Party shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in accordance with this Convention shall not be dependent upon the report or accusation made by a victim, at least when the offence was committed in whole or in part on its territory.
- 2 Each Party shall ensure that victims of an offence in the territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their State of residence. The competent authority to which the complaint is made, insofar as it does not itself have competence in this respect, shall transmit it without delay to the competent authority of the Party in the territory in which the offence was committed. The complaint shall be dealt with in accordance with the internal law of the Party in which the offence was committed.
- 3 Each Party shall ensure, by means of legislative or other measures, in accordance with the conditions provided for by its internal law, to any group, foundation, association or non-governmental organisations which aims at fighting trafficking in human beings or protection of human rights, the possibility to assist and/or support the victim with his or her consent during criminal proceedings concerning the offence established in accordance with Article 18 of this Convention.

**Article 28 – Protection of victims, witnesses and collaborators with the judicial authorities**

- 1 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to provide effective and appropriate protection from potential retaliation or intimidation in particular during and after investigation and prosecution of perpetrators, for:
  - a Victims;
  - b As appropriate, those who report the criminal offences established in accordance with Article 18 of this Convention or otherwise co-operate with the investigating or prosecuting authorities;
  - c witnesses who give testimony concerning criminal offences established in accordance with Article 18 of this Convention;
  - d when necessary, members of the family of persons referred to in subparagraphs a and c.
- 2 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure and to offer various kinds of protection. This may include physical protection, relocation, identity change and assistance in obtaining jobs.





- 3 A child victim shall be afforded special protection measures taking into account the best interests of the child.
- 4 Each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to provide, when necessary, appropriate protection from potential retaliation or intimidation in particular during and after investigation and prosecution of perpetrators, for members of groups, foundations, associations or non-governmental organisations which carry out the activities set out in Article 27, paragraph 3.
- 5 Each Party shall consider entering into agreements or arrangements with other States for the implementation of this article.

#### **Article 29 – Specialised authorities and co-ordinating bodies**

- 1 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or entities are specialised in the fight against trafficking and the protection of victims. Such persons or entities shall have the necessary independence in accordance with the fundamental principles of the legal system of the Party, in order for them to be able to carry out their functions effectively and free from any undue pressure. Such persons or the staffs of such entities shall have adequate training and financial resources for their tasks.
- 2 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure co-ordination of the policies and actions of their governments' departments and other public agencies against trafficking in human beings, where appropriate, through setting up co-ordinating bodies.
- 3 Each Party shall provide or strengthen training for relevant officials in the prevention of and fight against trafficking in human beings, including Human Rights training. The training may be agency-specific and shall, as appropriate, focus on: methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers.
- 4 Each Party shall consider appointing National Rapporteurs or other mechanisms for monitoring the anti-trafficking activities of State institutions and the implementation of national legislation requirements.

#### **Article 30 – Court proceedings**

In accordance with the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in particular Article 6, each Party shall adopt such legislative or other measures as may be necessary to ensure in the course of judicial proceedings:

- a the protection of victims' private life and, where appropriate, identity;
- b victims' safety and protection from intimidation,

in accordance with the conditions under its internal law and, in the case of child victims, by taking special care of children's needs and ensuring their right to special protection measures.



**Article 31 – Jurisdiction**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:
  - a in its territory; or
  - b on board a ship flying the flag of that Party; or
  - c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
  - d by one of its nationals or by a stateless person who has his or her habitual residence in its territory, if the offence is punishable under criminal law where it was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of any State;
  - e against one of its nationals.
- 2 Each Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 (d) and (e) of this article or any part thereof.
- 3 Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him/her to another Party, solely on the basis of his/her nationality, after a request for extradition.
- 4 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.
- 5 Without prejudice to the general norms of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with internal law.

**Chapter VI – International co-operation and co-operation with civil society****Article 32 – General principles and measures for international co-operation**

The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through application of relevant applicable international and regional instruments, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:

- preventing and combating trafficking in human beings;
- protecting and providing assistance to victims;



- investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention.

#### **Article 33 - Measures relating to endangered or missing persons**

- 1 When a Party, on the basis of the information at its disposal has reasonable grounds to believe that the life, the freedom or the physical integrity of a person referred to in Article 28, paragraph 1, is in immediate danger on the territory of another Party, the Party that has the information shall, in such a case of emergency, transmit it without delay to the latter so as to take the appropriate protection measures.
- 2 The Parties to this Convention may consider reinforcing their co-operation in the search for missing people, in particular for missing children, if the information available leads them to believe that she/he is a victim of trafficking in human beings. To this end, the Parties may conclude bilateral or multilateral treaties with each other.

#### **Article 34 - Information**

- 1 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the final result of the action taken under this chapter. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.
- 2 A Party may, within the limits of its internal law, without prior request, forward to another Party information obtained within the framework of its own investigations when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention or might lead to a request for co-operation by that Party under this chapter.
- 3 Prior to providing such information, the providing Party may request that it be kept confidential or used subject to conditions. If the receiving Party cannot comply with such request, it shall notify the providing Party, which shall then determine whether the information should nevertheless be provided. If the receiving Party accepts the information subject to the conditions, it shall be bound by them.
- 4 All information requested concerning Articles 13, 14 and 16, necessary to provide the rights conferred by these Articles, shall be transmitted at the request of the Party concerned without delay with due respect to Article 11 of the present Convention.

#### **Article 35 - Co-operation with civil society**

Each Party shall encourage state authorities and public officials, to co-operate with non-governmental organisations, other relevant organisations and members of civil society, in establishing strategic partnerships with the aim of achieving the purpose of this Convention.



**Chapter VII – Monitoring mechanism****Article 36 – Group of experts on action against trafficking in human beings**

- 1 The Group of experts on action against trafficking in human beings (hereinafter referred to as “GRETA”), shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.
- 2 GRETA shall be composed of a minimum of 10 members and a maximum of 15 members, taking into account a gender and geographical balance, as well as a multidisciplinary expertise. They shall be elected by the Committee of the Parties for a term of office of 4 years, renewable once, chosen from amongst nationals of the States Parties to this Convention.
- 3 The election of the members of GRETA shall be based on the following principles:
  - a they shall be chosen from among persons of high moral character, known for their recognised competence in the fields of Human Rights, assistance and protection of victims and of action against trafficking in human beings or having professional experience in the areas covered by this Convention;
  - b they shall sit in their individual capacity and shall be independent and impartial in the exercise of their functions and shall be available to carry out their duties in an effective manner;
  - c no two members of GRETA may be nationals of the same State;
  - d they should represent the main legal systems.
- 4 The election procedure of the members of GRETA shall be determined by the Committee of Ministers, after consulting with and obtaining the unanimous consent of the Parties to the Convention, within a period of one year following the entry into force of this Convention. GRETA shall adopt its own rules of procedure.

**Article 37 – Committee of the Parties**

- 1 The Committee of the Parties shall be composed of the representatives on the Committee of Ministers of the Council of Europe of the member States Parties to the Convention and representatives of the Parties to the Convention, which are not members of the Council of Europe.
- 2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention in order to elect the members of GRETA. It shall subsequently meet whenever one-third of the Parties, the President of GRETA or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.



**Article 38 – Procedure**

- 1 The evaluation procedure shall concern the Parties to the Convention and be divided in rounds, the length of which is determined by GRETA. At the beginning of each round GRETA shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based.
- 2 GRETA shall define the most appropriate means to carry out this evaluation. GRETA may in particular adopt a questionnaire for each evaluation round, which may serve as a basis for the evaluation of the implementation by the Parties of the present Convention. Such a questionnaire shall be addressed to all Parties. Parties shall respond to this questionnaire, as well as to any other request of information from GRETA.
- 3 GRETA may request information from civil society.
- 4 GRETA may subsidiarily organise, in co-operation with the national authorities and the “contact person” appointed by the latter, and, if necessary, with the assistance of independent national experts, country visits. During these visits, GRETA may be assisted by specialists in specific fields.
- 5 GRETA shall prepare a draft report containing its analysis concerning the implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may deal with the problems which have been identified. The draft report shall be transmitted for comments to the Party which undergoes the evaluation. Its comments are taken into account by GRETA when establishing its report.
- 6 On this basis, GRETA shall adopt its report and conclusions concerning the measures taken by the Party concerned to implement the provisions of the present Convention. This report and conclusions shall be sent to the Party concerned and to the Committee of the Parties. The report and conclusions of GRETA shall be made public as from their adoption, together with eventual comments by the Party concerned.
- 7 Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 6 of this article, the Committee of the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of GRETA, recommendations addressed to this Party (a) concerning the measures to be taken to implement the conclusions of GRETA, if necessary setting a date for submitting information on their implementation, and (b) aiming at promoting co-operation with that Party for the proper implementation of the present Convention.

**Chapter VIII – Relationship with other international instruments****Article 39 – Relationship with the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime**

This Convention shall not affect the rights and obligations derived from the provisions of the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against transnational organised crime, and is intended to enhance the protection afforded by it and develop the standards contained therein.



**Article 40 – Relationship with other international instruments**

- 1 This Convention shall not affect the rights and obligations derived from other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention and which ensure greater protection and assistance for victims of trafficking.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- 3 Parties which are members of the European Union shall, in their mutual relations, apply Community and European Union rules in so far as there are Community or European Union rules governing the particular subject concerned and applicable to the specific case, without prejudice to the object and purpose of the present Convention and without prejudice to its full application with other Parties.
- 4 Nothing in this Convention shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of *non-refoulement* as contained therein.

**Chapter IX – Amendments to the Convention****Article 41 – Amendments**

- 1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, any signatory, any State Party, the European Community, to any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 42 and to any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 43.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to GRETA, which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by GRETA and, following consultation of the Parties to this Convention and after obtaining their unanimous consent, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.



**Chapter X – Final clauses****Article 42 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non member States which have participated in its elaboration and the European Community.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 10 Signatories, including at least 8 member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 4 In respect of any State mentioned in paragraph 1 or the European Community, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

**Article 43 – Accession to the Convention**

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20 *d.* of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

**Article 44 – Territorial application**

- 1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.



- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

#### **Article 45 – Reservations**

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exception of the reservation of Article 31, paragraph 2.

#### **Article 46 – Denunciation**

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

#### **Article 47 – Notification**

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State signatory, any State Party, the European Community, to any State invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 42 and to any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 43 of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 42 and 43;
- d any amendment adopted in accordance with Article 41 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 46;
- f any other act, notification or communication relating to this Convention
- g any reservation made under Article 45.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Warsaw, this 16<sup>th</sup> day of May 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community and to any State invited to accede to this Convention.





TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Convenzione del Consiglio d'Europa  
sulla lotta contro la tratta  
degli esseri umani**

**Varsavia, 16 maggio 2005**



**Preambolo**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Firmatari della presente Convenzione,

considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

considerato che la tratta degli esseri umani costituisce una violazione dei diritti umani e un atto contro la dignità e l'integrità dell'essere umano;

considerato che la tratta degli esseri umani può determinare una situazione di schiavitù per le vittime;

considerato che il rispetto dei diritti delle vittime e la loro protezione, nonché la lotta contro la tratta degli esseri umani, devono essere gli obiettivi principali;

considerato che ogni azione o iniziativa nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani non deve essere discriminatoria e deve prendere in considerazione la parità fra donne e uomini, nonché un approccio basato sui diritti del fanciullo;

ricordando le dichiarazioni dei Ministri degli Affari Esteri degli Stati membri durante la 112<sup>a</sup> (14 e 15 maggio 2003) e la 114<sup>a</sup> (12 e 13 maggio 2004) Sessione del Comitato dei Ministri, che incoraggiavano il potenziamento dell'azione del Consiglio d'Europa nel campo della tratta degli esseri umani;

tenuto conto della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (1950) e relativi Protocolli;

tenuto conto delle seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione n. R(91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione, nonché la tratta di bambini e ragazzi; Raccomandazione n. R(97) 13 sull'intimidazione dei testimoni e sui diritti della difesa; Raccomandazione n. R(2000) 11 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale; Raccomandazione Rec(2001) 16 sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale; Raccomandazione Rec(2002) 5 sulla protezione delle donne dalla violenza;

tenuto conto delle seguenti raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa: Raccomandazione 1325 (1997) relativa alla tratta delle donne e alla prostituzione forzata negli Stati membri del Consiglio d'Europa; Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne in Europa; Raccomandazione 1545 (2002) sulla campagna contro la tratta delle donne; Raccomandazione 1610 (2003) sull'emigrazione legata alla tratta delle donne e alla prostituzione; Raccomandazione 1611 (2003) sul traffico di organi in Europa; Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù domestica: servitù, persone alla pari e spose acquistate per corrispondenza;



tenuto conto della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 19 luglio 2002 relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani, della Decisione Quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 relativa allo status di vittima nell'ambito delle procedure penali, nonché della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 29 aprile 2004 relativa al permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini di paesi terzi che sono vittime della tratta degli esseri umani o che sono stati oggetto di un'azione volta a facilitare l'immigrazione clandestina e che collaborano con le autorità competenti;

tenuta in debita considerazione la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il relativo Protocollo volta a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, al fine di rafforzare la protezione garantita attraverso tali strumenti e di sviluppare le norme stabilite dagli stessi;

tenuti in debita considerazione gli altri strumenti giuridici internazionali pertinenti nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani;

tenuto conto della necessità di elaborare uno strumento giuridico internazionale globale che sia incentrato sui diritti umani delle vittime della tratta e che attui un meccanismo di monitoraggio specifico,

hanno convenuto quanto segue:

#### **Capitolo I – Obiettivo, campo di applicazione, principio di non discriminazione e definizioni**

##### **Articolo 1 – Obiettivo della Convenzione**

- 1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:
  - a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani, garantendo la parità fra donne e uomini;
  - b proteggere i diritti umani delle vittime della tratta, elaborare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità fra donne e uomini, nonché assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;
  - c promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani.
- 2 Al fine di garantire che le Parti attuino efficacemente le sue disposizioni, la presente Convenzione prevede un meccanismo di monitoraggio specifico.

##### **Articolo 2 – Campo di applicazione**

La presente Convenzione si applica a tutte le forme di tratta degli esseri umani, sia nazionali che transnazionali, collegate o meno alla criminalità organizzata.



**Articolo 3 – Principio di non discriminazione**

L'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti, in particolare i vantaggi derivanti dall'attuazione di misure volte a proteggere e promuovere i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione, in particolare basata sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche e qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita o qualsiasi altra situazione.

**Articolo 4 – Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione:

- a con l'espressione "tratta degli esseri umani" si intende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il ricovero o l'accoglienza di persone, attraverso la minaccia o l'uso della forza, o altre forme di coercizione, l'abduzione, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una situazione di vulnerabilità, o mediante l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, per lo meno, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o le pratiche analoghe alla schiavitù, la servitù o il prelievo di organi;
- b il consenso di una vittima della "tratta di esseri umani" allo sfruttamento intenzionale di cui al sottoparagrafo (a) del presente articolo è irrilevante allorché venga utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui al sottoparagrafo (a);
- c il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il ricovero o l'accoglienza di un bambino ai fini dello sfruttamento sono considerati come "tratta degli esseri umani" anche se non si è fatto ricorso ad alcun mezzo di cui al sottoparagrafo (a) del presente articolo;
- d con il termine "bambino" si intende qualsiasi persona di età inferiore a diciotto anni;
- e con il termine "vittima" si intende qualsiasi persona fisica sottoposta alla tratta degli esseri umani così come definita nel presente articolo.

**Capitolo II – Prevenzione, cooperazione e altre misure****Articolo 5 – Prevenzione della tratta degli esseri umani**

- 1 Ciascuna Parte attua misure volte a stabilire o rafforzare il coordinamento a livello nazionale fra i vari organi responsabili della prevenzione e della lotta contro la tratta degli esseri umani.



- 2 Ciascuna Parte stabilisce e/o rafforza politiche e programmi efficaci al fine di prevenire la tratta degli esseri umani attraverso mezzi quali: ricerche, campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, iniziative sociali ed economiche e programmi di formazione, in particolare rivolti alle persone vulnerabili alla tratta e ai professionisti interessati dalla tratta degli esseri umani.
- 3 Ciascuna Parte promuove un approccio basato sui diritti umani e utilizza l'approccio integrato della parità fra donne e uomini, nonché un approccio rispettoso dei bambini, nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione dell'insieme delle politiche e dei programmi di cui al paragrafo 2.
- 4 Ciascuna Parte attua le misure adeguate necessarie a far sì che le immigrazioni avvengano in maniera legale, in particolare attraverso la divulgazione da parte dei servizi interessati di informazioni esatte sulle condizioni di ingresso e soggiorno legali sul proprio territorio.
- 5 Ciascuna Parte attua misure specifiche al fine di ridurre la vulnerabilità dei bambini alla tratta, in particolare creando per loro un ambiente protettivo.
- 6 Le misure stabilite conformemente al presente articolo coinvolgono, se del caso, le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e altri elementi della società civile, impegnati nella prevenzione della tratta degli esseri umani, nella protezione o nell'assistenza alle vittime.

#### **Articolo 6 – Misure volte a scoraggiare la domanda**

Al fine di scoraggiare la domanda che favorisce qualsiasi forma di sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, che porta alla tratta, ciascuna Parte adotta o rafforza misure legislative, amministrative, educative, sociali, culturali o di altro tipo, comprese:

- a ricerche sulle pratiche, i metodi e le strategie migliori;
- b campagne di sensibilizzazione relativamente alla responsabilità e al ruolo importante dei media e della società civile per identificare la domanda come una delle cause profonde della tratta degli esseri umani;
- c campagne di informazione mirate, che coinvolgano fra l'altro, se del caso, le autorità pubbliche e i responsabili delle politiche;
- d misure preventive comprendenti programmi educativi destinati alle ragazze e ai ragazzi in età scolare, che sottolineino il carattere inaccettabile della discriminazione basata sul sesso e le sue conseguenze dannose, l'importanza della parità fra donne e uomini, nonché la dignità e l'integrità di ogni essere umano.

#### **Articolo 7 – Misure alle frontiere**



- 1 Fatti salvi gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, le Parti rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari a prevenire ed individuare la tratta degli esseri umani.
- 2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire, nella misura del possibile, l'utilizzo di mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali al fine di commettere reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
- 3 Se del caso, e fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, tali misure includono in particolare l'introduzione dell'obbligo per i trasportatori commerciali, compresi ogni società di trasporto o qualsiasi proprietario o gestore di qualunque mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio necessari per l'ingresso nello Stato di accoglienza.
- 4 Ciascuna Parte adotta le misure necessarie, conformemente al proprio diritto interno, a prevedere sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
- 5 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a permettere, conformemente al proprio diritto interno, di rifiutare l'ingresso di persone coinvolte in reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione o di annullare il loro visto.
- 6 Le Parti rafforzano la cooperazione fra i loro servizi di controllo alle frontiere, in particolare attraverso lo stabilimento e il mantenimento di canali di comunicazione dirette.

#### **Articolo 8 - Sicurezza e controllo dei documenti**

Ciascuna Parte attua le misure necessarie:

- a a far sì che la qualità dei documenti di viaggio o di identità che rilascia sia tale da non poterne facilmente fare un uso improprio, né da poterli falsificare o modificare, riprodurre o rilasciare illegalmente; e
- b a garantire l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati dalla Parte o a suo nome e ad impedire che vengano realizzati e rilasciati illegalmente.

#### **Articolo 9 - Legittimità e validità dei documenti**

Su richiesta di un'altra Parte, una Parte verifica, conformemente al proprio diritto interno e in tempi ragionevoli, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si ritiene siano stati rilasciati a suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per la tratta degli esseri umani.



**Capitolo III - Misure volte a proteggere e promuovere i diritti delle vittime, garantendo la parità fra donne e uomini****Articolo 10 - Identificazione delle vittime**

- 1 Ciascuna Parte si assicura che le sue autorità competenti dispongano di persone preparate e qualificate nella prevenzione e nella lotta contro la tratta degli esseri umani e nell'identificazione delle vittime, in particolare dei bambini, nonché nel sostegno a questi ultimi, e che le varie autorità competenti collaborino fra loro e con le organizzazioni aventi un ruolo di sostegno, al fine di permettere l'identificazione delle vittime in una procedura che tenga conto della situazione specifica delle donne e dei bambini vittime e, laddove opportuno, di rilasciare permessi di soggiorno conformemente alle condizioni di cui all'articolo 14 della presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad identificare le vittime, se del caso in collaborazione con altre Parti e con organizzazioni aventi un ruolo di sostegno. Ciascuna Parte si assicura che, se le autorità competenti ritengono che esistano dei motivi ragionevoli per credere che una persona sia stata vittima della tratta degli esseri umani, la stessa non venga allontanata dal proprio territorio prima che si sia conclusa la procedura di identificazione come vittima del reato previsto all'articolo 18 della presente Convenzione da parte delle autorità competenti, e che benefici dell'assistenza di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.
- 3 In caso di incertezza circa l'età della vittima, e se esistono motivi per credere che si tratti di un bambino, si presume che tale vittima sia un bambino e vengono applicate allo stesso misure di protezione specifiche in attesa che sia verificata la sua età.
- 4 Non appena un bambino non accompagnato viene identificato come vittima, ciascuna Parte:
  - a designa in rappresentanza del bambino un tutore legale, un'organizzazione o un'altra autorità incaricata di agire nel miglior interesse del bambino;
  - b attua le misure necessarie a stabilire la sua identità e nazionalità;
  - c compie ogni sforzo per reperire la sua famiglia, se ciò è nel suo miglior interesse.

**Articolo 11 - Protezione della vita privata**

- 1 Ciascuna Parte protegge la vita privata e l'identità delle vittime. I dati a carattere personale che le riguardano vengono registrati ed utilizzati secondo i termini previsti dalla Convenzione sulla protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n. 108).



- 2 In particolare, ciascuna Parte adotta misure volte a garantire che l'identità, o gli elementi che permettono l'identificazione, di un bambino vittima della tratta non vengano resi pubblici, attraverso i media o altri mezzi, salvo in circostanze eccezionali al fine di poter rintracciare i membri della famiglia del bambino o di garantire altrimenti il suo benessere e la sua protezione.
- 3 Ciascuna Parte prevede di attuare, nel rispetto dell'articolo 10 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, così come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, misure volte ad incoraggiare i media a tutelare la vita privata e l'identità delle vittime, attraverso l'autoregolamentazione o mediante misure di regolamentazione o coregolamentazione.

#### **Articolo 12 - Assistenza alle vittime**

- 1 Ciascuna Parte attua le misure legislative o di altra natura necessarie ad assistere le vittime nel loro recupero fisico, psicologico e sociale. Tale assistenza comprende per lo meno:
  - a condizioni di vita che possano garantire la loro sussistenza, mediante misure quali un alloggio adeguato e sicuro, nonché un'assistenza psicologica e materiale;
  - b l'accesso all'assistenza medica d'urgenza;
  - c un aiuto in materia di traduzione e interpretazione, se del caso;
  - d consigli e informazioni, concernenti in particolare i diritti che la legge riconosce loro, nonché i servizi messi a loro disposizione, in una lingua che possano comprendere;
  - e un'assistenza per far sì che i loro diritti e interessi vengano illustrati e presi in considerazione durante le fasi adeguate dei procedimenti penali contro gli autori dei reati;
  - f l'accesso all'istruzione per i bambini.
- 2 Ciascuna Parte tiene debitamente conto delle necessità in materia di sicurezza e protezione delle vittime.
- 3 Inoltre, ciascuna Parte fornisce l'assistenza medica necessaria o qualsiasi altro tipo di assistenza alle vittime che risiedono legalmente sul proprio territorio e che non dispongono di risorse adeguate e necessitano di tale assistenza.
- 4 Ciascuna Parte adotta le norme che autorizzano le vittime che risiedono legalmente sul proprio territorio ad accedere al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione.





- 5 Ciascuna Parte, se del caso e alle condizioni previste dal proprio diritto interno adotta le misure necessarie a collaborare con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti o altre componenti della società civile, impegnati nell'assistenza alle vittime.
- 6 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurarsi che l'assistenza ad una vittima non sia subordinata alla sua volontà di testimoniare.
- 7 Per l'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, ciascuna Parte si assicura che i servizi siano forniti su base consensuale e informata, tenendo in debita considerazione le necessità specifiche delle persone in condizioni vulnerabili ed i diritti dei bambini in materia di alloggio, istruzione e cure adeguate.

#### **Articolo 13 - Periodo di recupero e di riflessione**

- 1 Ciascuna Parte prevede nel proprio diritto interno un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni se esistono dei motivi ragionevoli per credere che la persona interessata sia una vittima. Tale periodo deve essere di durata sufficiente affinché la persona interessata possa ristabilirsi e sfuggire all'influenza dei trafficanti e/o prenda una decisione informata circa la sua collaborazione con le autorità competenti. Durante tale periodo, non può essere applicata a tale persona alcuna misura di allontanamento. Tale disposizione non pregiudica le attività svolte dalle autorità competenti in ciascuna fase della procedura nazionale applicabile, in particolare durante le indagini e il perseguimento dei reati interessati. Durante tale periodo, le Parti autorizzano il soggiorno della persona interessata sul proprio territorio.
- 2 Durante tale periodo, le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno diritto a beneficiare delle misure previste all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.
- 3 Le Parti non sono tenute al rispetto di tale periodo per motivi di ordine pubblico, o se risulta che lo status di vittima viene invocato indebitamente.

#### **Articolo 14 - Permesso di soggiorno**

- 1 Ciascuna Parte rilascia alle vittime un permesso di soggiorno rinnovabile, in una delle seguenti due ipotesi o in entrambe:
  - a l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario a motivo della loro situazione personale;
  - b l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario a motivo della loro collaborazione con le autorità competenti ai fini di un'indagine o di un procedimento penale.



- 2 Se giuridicamente necessario, il permesso di soggiorno dei bambini vittime viene rilasciato conformemente al loro miglior interesse e, se del caso, rinnovato alle stesse condizioni.
- 3 Il mancato rinnovo o il ritiro di un permesso di soggiorno è soggetto alle condizioni previste dal diritto interno della Parte.
- 4 Se una vittima presenta una richiesta di permesso di soggiorno di un altro tipo, la Parte interessata tiene conto del fatto che la vittima ha beneficiato o beneficia di un permesso di soggiorno in virtù del paragrafo 1.
- 5 Relativamente agli obblighi delle Parti di cui all'articolo 40 della presente Convenzione, ciascuna Parte si assicura che il rilascio di un permesso, conformemente alla presente disposizione, non pregiudichi il diritto di richiedere ed ottenere asilo.

#### **Articolo 15 - Indennizzo e ricorso**

- 1 Ciascuna Parte garantisce alle vittime, fin dal loro primo contatto con le autorità competenti, l'accesso, in una lingua che possano comprendere, alle informazioni sulle procedure giudiziarie e amministrative pertinenti.
- 2 Ciascuna Parte prevede, nel proprio diritto interno, il diritto all'assistenza da parte di un difensore e ad una assistenza giuridica gratuita per le vittime, secondo le condizioni previste dal proprio diritto interno.
- 3 Ciascuna Parte prevede, nel proprio diritto interno, il diritto per le vittime ad essere indennizzate dagli autori dei reati.
- 4 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie a far sì che l'indennizzo delle vittime sia garantito, alle condizioni previste nel proprio diritto interno, ad esempio mediante la creazione di un fondo per l'indennizzo delle vittime o altre misure o programmi destinati all'assistenza e all'integrazione sociale delle vittime, i quali potrebbero essere finanziati mediante i beni derivanti dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 23.

#### **Articolo 16 - Rimpatrio e ritorno delle vittime**

- 1 La Parte di cui una vittima è cittadina o nella quale la stessa aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nel territorio della Parte di accoglienza, facilita e accetta, tenuto debitamente conto dei diritti, della sicurezza e della dignità di tale persona, il ritorno della stessa senza alcun ritardo ingiustificato o irragionevole.
- 2 Se una Parte rinvia una vittima in un altro Stato, tale ritorno viene garantito tenendo debitamente conto dei diritti, della sicurezza e della dignità della persona e dello stato di qualsiasi procedura giudiziaria legata al fatto che la stessa sia una vittima e tale ritorno deve essere preferibilmente volontario.



- 3 Su richiesta di una Parte di accoglienza, una Parte richiama verifica se una persona è sua cittadina o se ha il diritto di risiedere a titolo permanente sul proprio territorio al momento del suo ingresso nel territorio della Parte di accoglienza.
- 4 Al fine di facilitare il ritorno di una vittima che non possiede i documenti richiesti, la Parte di cui tale persona è cittadina o nella quale aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nel territorio della Parte di accoglienza, accetta di rilasciare, su richiesta della Parte di accoglienza, i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di tornare ed essere riammessa sul suo territorio.
- 5 Ciascuna Parte attua le misure legislative o di altro tipo necessarie per attuare programmi di rimpatrio con la partecipazione delle istituzioni nazionali o internazionali e delle organizzazioni non governative interessate. Tali programmi mirano ad evitare la rivittimizzazione. Ciascuna Parte dovrebbe compiere tutti gli sforzi possibili per favorire il reinserimento delle vittime nella società dello Stato di ritorno, compreso il reinserimento nel sistema educativo e nel mercato del lavoro, in particolare attraverso l'acquisizione e il miglioramento delle competenze professionali. Per quanto concerne i bambini, tali programmi dovrebbero includere il godimento del diritto all'istruzione, nonché misure volte a garantire loro un'assistenza o accoglienza adeguate da parte della famiglia o di strutture di accoglienza idonee.
- 6 Ciascuna Parte attua le misure legislative o di altro tipo necessarie per mettere a disposizione delle vittime, se del caso in collaborazione con ogni Parte interessata, informazioni sugli enti che potrebbero aiutarli nel paese in cui tali vittime sono tornate o sono state rimpatriate, come servizi di repressione, organizzazioni non governative, professionisti legali che possono fornire loro dei consigli e organismi sociali.
- 7 I bambini vittime non vengono rimpatriati in uno Stato se, a seguito di una valutazione circa i rischi e la sicurezza, emerge che il ritorno non è nel miglior interesse del bambino.

#### **Articolo 17 - Parità fra donne e uomini**

Nell'applicazione delle misure previste nel presente capitolo, ciascuna Parte mira a promuovere la parità fra donne e uomini e ricorre all'approccio integrato della parità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione di tali misure.

#### **Capitolo IV - Diritto penale sostanziale**

##### **Articolo 18 - Criminalizzazione della tratta degli esseri umani**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato penale agli atti enunciati all'articolo 4 della presente Convenzione, se commessi intenzionalmente.



**Articolo 19 – Criminalizzazione dell'utilizzo di servizi di una vittima**

Ciascuna Parte prevede l'adozione di misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato penale, conformemente al proprio diritto interno, all'utilizzo di servizi che sono oggetto di sfruttamento conformemente all'articolo 4, paragrafo a, della presente Convenzione, sapendo che la persona interessata è vittima della tratta di esseri umani.

**Articolo 20 – Criminalizzazione di atti relativi ai documenti di viaggio o di identità**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato penale ai seguenti atti se vengono commessi intenzionalmente al fine di permettere la tratta degli esseri umani:

- a realizzare un documento di viaggio o di identità fraudolento;
- b procurare o fornire un tale documento;
- c trattenere, sottrarre, alterare, danneggiare o distruggere un documento di viaggio o di identità di un'altra persona;

**Articolo 21 – Concorso in reato e tentato reato**

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per riconoscere come reato penale qualsiasi complicità, se intenzionale, nella commissione di uno dei reati stabiliti in applicazione degli articoli 18 e 20 della presente Convenzione.
- 2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per riconoscere come reato penale qualsiasi tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in applicazione degli articoli 18 e 20, paragrafo a, della presente Convenzione.

**Articolo 22 – Responsabilità delle persone giuridiche**

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per far sì che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati stabiliti in applicazione della presente Convenzione, se commessi per conto loro da qualsiasi persona fisica, che agisce individualmente o come membro di un organo della persona giuridica, che ricopre un incarico dirigenziale al suo interno, sulla base di:
  - a un potere di rappresentanza della persona giuridica;
  - b un'autorità di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
  - c un'autorità di esercitare un controllo all'interno della persona giuridica.



- 2 Oltre al caso già previsto al paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per assicurarsi che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile se l'assenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona fisica menzionata al paragrafo 1 ha fatto sì che potesse essere commesso un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione per conto di detta persona giuridica da parte di una persona fisica che agisce sotto la sua autorità.
- 3 Secondo i principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.
- 4 Tale responsabilità viene stabilita fatta salva la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

#### **Articolo 23 - Sanzioni e misure**

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per far sì che i reati penali stabiliti in applicazione degli articoli da 18 a 21 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive. Tali sanzioni includono, per i reati stabiliti conformemente all'articolo 18, se commessi da persone fisiche, sanzioni privative della libertà che possono dar luogo all'extradizione.
- 2 Ciascuna Parte garantisce che le persone giuridiche ritenute responsabili in applicazione dell'articolo 22 siano oggetto di sanzioni o misure penali o non penali efficaci, proporzionali e dissuasive, comprese sanzioni pecuniarie.
- 3 Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per permetterle di confiscare o sottrarre altrimenti gli strumenti ed i proventi dei reati penali stabiliti in virtù degli articoli 18 e 20, paragrafo a, della presente Convenzione, o i beni il cui valore corrisponde a tali proventi.
- 4 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per permettere la chiusura temporanea o definitiva di qualsiasi stabilimento utilizzato per commettere la tratta degli esseri umani, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, o per interdire l'autore di tale reato, a titolo temporaneo o definitivo, dall'esercizio dell'attività nell'ambito della quale è stato commesso il reato.

#### **Articolo 24 - Circostanze aggravanti**

Ciascuna Parte fa sì che le seguenti circostanze vengano considerate come aggravanti nella determinazione della sanzione applicata ai reati stabiliti conformemente all'articolo 18 della presente Convenzione:

- a il reato ha messo in pericolo la vita della vittima deliberatamente o per colpa grave;
- b il reato è stato commesso contro un bambino;



c il reato è stato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

d il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale.

#### **Articolo 25 – Condanne precedenti**

Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di tener conto, nell'ambito della determinazione della pena, delle condanne definitive pronunciate in un'altra Parte per reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

#### **Articolo 26 – Disposizione di mancata sanzione**

Ciascuna Parte prevede, conformemente ai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, la possibilità di non imporre alcuna sanzione alle vittime per aver preso parte ad attività illecite se sono state costrette a farlo.

### **Capitolo V – Indagini, procedimenti e diritto procedurale**

#### **Articolo 27 – Richieste *ex parte* ed *ex officio***

- 1 Ciascuna Parte si assicura che le indagini o i procedimenti riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione non siano subordinati alla dichiarazione o all'accusa da parte di una vittima, almeno quando il reato è stato commesso, in toto o in parte, sul suo territorio.
- 2 Ciascuna Parte garantisce che le vittime di un reato commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui le stesse risiedono possano presentare un ricorso presso le autorità competenti del loro Stato di residenza. L'autorità competente presso la quale è stato depositato il ricorso, nella misura in cui la stessa non è competente a tale riguardo, trasmette tempestivamente il ricorso all'autorità competente della Parte sul cui territorio è stato commesso il reato. Tale ricorso viene trattato secondo il diritto interno della Parte in cui è stato commesso il reato.
- 3 Ciascuna Parte garantisce, attraverso misure legislative o di altro tipo, alle condizioni previste dal proprio diritto interno, ai gruppi, alle fondazioni, alle associazioni o alle organizzazioni non governative che mirano a combattere la tratta degli esseri umani o a proteggere i diritti umani, la possibilità di assistere e/o sostenere la vittima che vi acconsente durante i procedimenti penali riguardanti il reato stabilito conformemente all'articolo 18 della presente Convenzione.

#### **Articolo 28 – Protezione delle vittime, dei testimoni e delle persone che collaborano con le autorità giudiziarie**



- 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire una protezione efficace ed adeguata da eventuali rappresaglie o intimidazioni, in particolare durante o successivamente alle indagini e ai procedimenti nei confronti degli autori, per:
  - a le vittime;
  - b se del caso, persone che forniscono informazioni riguardanti reati penali stabiliti in virtù dell'articolo 18 della presente Convenzione o che collaborano in altro modo con le autorità incaricate delle indagini o dei procedimenti;
  - c testimoni che rendono una deposizione concernente reati penali stabiliti in virtù dell'articolo 18 della presente Convenzione;
  - d se necessario, i membri della famiglia delle persone di cui ai sottoparagrafi a e c.
- 2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire e offrire vari tipi di protezione. Tali misure possono includere la protezione fisica, l'assegnazione di un nuovo luogo di residenza, il cambio di identità e l'assistenza nell'ottenimento di un posto di lavoro.
- 3 Qualsiasi bambino beneficia di misure di protezione speciali che tengano conto del suo miglior interesse.
- 4 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire, se del caso, una protezione adeguata da eventuali rappresaglie o intimidazioni, in particolare durante e successivamente alle indagini e ai procedimenti contro gli autori, ai membri dei gruppi, delle fondazioni, delle associazioni o delle organizzazioni non governative che svolgono una o più attività di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
- 5 Ciascuna Parte prevede la conclusione di accordi o intese con altri Stati al fine di attuare il presente articolo.

#### **Articolo 29 – Autorità specializzate e organi di coordinamento**

- 1 Ciascuna Parte adotta le misure necessarie affinché delle persone o entità siano specializzate nella lotta alla tratta degli esseri umani e nella protezione delle vittime. Tali persone o entità dispongono dell'indipendenza necessaria, nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte, per poter esercitare le loro funzioni efficacemente e sono liberi da qualsiasi pressione illecita. Dette persone o il personale di dette entità devono disporre di una formazione e di risorse finanziarie adeguate alle funzioni che esercitano.
- 2 Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire il coordinamento delle politiche e delle azioni dei servizi della sua amministrazione e degli altri



organismi pubblici che combattono la tratta degli esseri umani, se del caso istituendo degli organi di coordinamento.

- 3 Ciascuna Parte fornisce o potenzia la formazione dei funzionari responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta degli esseri umani, compresa la formazione ai Diritti Umani. Tale formazione può essere adattata ai vari servizi e si incentra, se del caso, sui metodi utilizzati per impedire la tratta, perseguirne gli autori e proteggere i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime dai trafficanti.
- 4 Ciascuna Parte prevede di nominare dei Relatori Nazionali o altri meccanismi incaricati di monitorare le attività di lotta alla tratta portate avanti dalle istituzioni pubbliche e l'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione nazionale.

#### **Articolo 30 - Procedure giudiziarie**

Conformemente alla Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, in particolare al suo articolo 6, ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altro tipo necessarie a garantire, durante il procedimento giudiziario:

a la protezione della vita privata delle vittime e, se del caso, della loro identità;

b la sicurezza delle vittime e la loro protezione da ogni intimidazione,

alle condizioni previste dal proprio diritto interno e, se si tratta di bambini vittime, tenendo in particolare considerazione le necessità dei bambini e garantendo loro il diritto a misure di protezione specifiche.

#### **Articolo 31 - Giurisdizione**

1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per stabilire la propria giurisdizione riguardo a qualsiasi reato penale stabilito conformemente alla presente Convenzione, se il reato viene commesso:

a sul suo territorio; o

b a bordo di una nave che batte bandiera di tale Parte; o

c a bordo di un aeromobile immatricolato secondo le leggi di tale Parte; o

d da uno dei suoi cittadini, o da un apolide con residenza abituale sul suo territorio, se il reato è punibile penalmente laddove viene commesso o se viene commesso al di fuori della giurisdizione territoriale di qualsiasi Stato;

e contro uno dei suoi cittadini.





- 2 Ciascuna Parte può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, in una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare, o di non applicare in casi o condizioni specifiche, le norme giurisdizionali menzionate ai paragrafi 1(d) e (e) del presente articolo o in una parte qualunque di tali paragrafi.
- 3 Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativamente a qualsiasi reato di cui alla presente Convenzione, se l'autore presunto del reato si trova sul suo territorio e non può essere estradato in un'altra Parte unicamente sulla base della sua nazionalità, successivamente ad una richiesta di estradizione.
- 4 Se più Parti rivendicano la giurisdizione relativamente ad un reato presunto stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si consultano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione migliore in cui effettuare i procedimenti.
- 5 Fatte salve le norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte conformemente al proprio diritto interno.

#### **Capitolo VI - Cooperazione internazionale e collaborazione con la società civile**

##### **Articolo 32 - Principi generali e misure di cooperazione internazionale**

Le Parti collaborano, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, in applicazione degli strumenti internazionali e regionali pertinenti applicabili, degli accordi che si basano su legislazioni uniformi o reciproche e del loro diritto interno, nella misura più ampia possibile, al fine di:

- prevenire e combattere la tratta degli esseri umani;
- proteggere e assistere le vittime;
- portare avanti delle indagini o dei procedimenti riguardanti i reati penali stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

##### **Articolo 33 - Misure relative alle persone minacciate o scomparse**

- 1 Se una Parte, sulla base di informazioni di cui dispone, ha dei motivi ragionevoli per credere che la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona di cui all'articolo 28, paragrafo 1, sia in pericolo immediato sul territorio di un'altra Parte, essa deve, in tale caso di emergenza, trasmettere tali informazioni tempestivamente a quest'altra Parte affinché possa attuare le misure di protezione adeguate.
- 2 Le Parti alla presente Convenzione possono prevedere di potenziare la loro cooperazione relativamente alla ricerca di persone scomparse, in particolare i



bambini, se si ritiene, sulla base di informazioni disponibili, che siano vittime della tratta degli esseri umani. A tal fine, le Parti possono concludere fra loro dei trattati bilaterali o multilaterali.

#### **Articolo 34 - Informazioni**

- 1 La Parte richiesta informa tempestivamente la Parte richiedente del risultato definitivo concernente le misure attuate in virtù del presente capitolo. La Parte richiesta informa altresì tempestivamente la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che rende impossibile l'attuazione delle misure sollecitate o che rischia di ritardarla considerevolmente.
- 2 Una Parte può, nei limiti del proprio diritto interno e in assenza di una richiesta preventiva, comunicare ad un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini se ritiene che ciò potrebbe aiutare la Parte ricevente ad avviare o a svolgere indagini o procedimenti concernenti reati penali stabiliti conformemente alla presente Convenzione, o se tali informazioni possono portare ad una richiesta di cooperazione formulata da tale Parte in virtù del presente capitolo.
- 3 Prima di comunicare tali informazioni, la Parte che le fornisce può richiedere che le stesse rimangano riservate o che vengano utilizzate solo a certe condizioni. Se la Parte ricevente non può soddisfare tale richiesta, essa deve darne comunicazione all'altra Parte, la quale dovrà pertanto determinare se le informazioni in questione dovrebbero essere fornite ugualmente. Se la Parte ricevente accetta le informazioni alle condizioni prescritte, essa sarà vincolata da tali condizioni.
- 4 L'insieme delle informazioni richieste concernenti gli articoli 13, 14 e 16 e che sono necessarie per attribuire i diritti conferiti da tali articoli, viene trasmesso tempestivamente su richiesta della Parte interessata, conformemente all'articolo 11 della presente Convenzione.

#### **Articolo 35 - Collaborazione con la società civile**

Ciascuna Parte incoraggia le autorità pubbliche, nonché i pubblici ufficiali, a collaborare con le organizzazioni non governative, le altre organizzazioni pertinenti e i membri della società civile, al fine di stabilire delle collaborazioni strategiche per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione.

### **Capitolo VII - Meccanismo di monitoraggio**

#### **Articolo 36 - Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani**

- 1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (qui di seguito denominato "GRETA") è incaricato di monitorare l'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti.



- 2 Il GRETA è composto da almeno 10 membri e da un massimo di 15 membri. La composizione del GRETA tiene conto della partecipazione equilibrata fra donne e uomini e di una partecipazione geograficamente bilanciata, nonché di un'esperienza multidisciplinare. I suoi membri vengono eletti dal Comitato delle Parti per un mandato di 4 anni, rinnovabile una volta, fra i cittadini degli Stati Parte alla presente Convenzione.
- 3 L'elezione dei membri del GRETA si basa sui seguenti principi:
  - a vengono scelti fra personalità di alto valore morale rinomati per la loro competenza in materia di diritti umani, assistenza e protezione delle vittime e lotta contro la tratta degli esseri umani, o aventi un'esperienza professionale nei campi trattati dalla presente Convenzione;
  - b siedono a titolo individuale, sono indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e si rendono disponibili per svolgere i propri compiti in maniera efficace;
  - c il GRETA non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato;
  - d dovrebbero rappresentare i principali ordinamenti giuridici.
- 4 La procedura di elezione dei membri del GRETA viene fissata dal Comitato dei Ministri, dopo aver consultato le Parti alla Convenzione e averne ottenuto il consenso unanime, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Il GRETA adotta le proprie norme procedurali.

#### **Articolo 37 - Comitato delle Parti**

- 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti in seno al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa degli Stati membri che sono Parte alla Convenzione e dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa.
- 2 Il Comitato delle Parti viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve tenersi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione al fine di eleggere i membri del GRETA. Successivamente, si riunirà su richiesta di un terzo delle Parti, del Presidente del GRETA o del Segretario Generale.
- 3 Il Comitato delle Parti adotta le proprie norme procedurali.

#### **Articolo 38 - Procedura**

- 1 La procedura di valutazione riguarda le Parti alla Convenzione e si divide in tornate, la cui durata viene determinata dal GRETA. All'inizio di ciascuna tornata, il GRETA seleziona le disposizioni particolari sulle quali si baserà la procedura di valutazione.



- 2 Il GRETA determina i mezzi più adeguati per procedere a tale valutazione. Il GRETA può, in particolare, adottare un questionario per ciascuna delle tornate, il quale può fungere da base per la valutazione dell'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti. Tale questionario viene inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono a tale questionario, nonché a qualsiasi altra richiesta di informazioni da parte del GRETA.
- 3 Il GRETA può richiedere informazioni alla società civile.
- 4 Il GRETA può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e la "persona di contatto" designata da queste ultime, se necessario, con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati. Durante tali visite, il GRETA può avvalersi dell'assistenza di specialisti nei campi specifici.
- 5 Il GRETA predispone una bozza di rapporto contenente le sue analisi circa l'attuazione delle disposizioni sulle quali si basa la procedura di valutazione, nonché dei suggerimenti e delle proposte concernenti il modo in cui la Parte interessata può affrontare i problemi identificati. La bozza di rapporto viene trasmessa alla Parte oggetto di valutazione al fine di ottenerne i commenti. I suoi commenti vengono presi in considerazione dal GRETA nel momento in cui elabora il proprio rapporto.
- 6 In base a ciò, il GRETA adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni concernenti le misure attuate dalla Parte interessata per applicare le disposizioni della presente Convenzione. Tale rapporto e tali conclusioni vengono inviate alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GRETA vengono resi pubblici al momento della loro adozione con gli eventuali commenti della Parte interessata.
- 7 Fatta salva la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GRETA, delle raccomandazioni indirizzate a tale Parte (a) concernenti le misure da adottare per attuare le conclusioni del GRETA, se necessario fissando una data per la presentazione di informazioni sulla loro attuazione e (b) aventi come obiettivo la promozione della cooperazione con tale Parte al fine di attuare la presente Convenzione.

#### **Capitolo VIII – Relazione con altri strumenti internazionali**

##### **Articolo 39 – Relazione con il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale volta a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini**

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale volta a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei bambini. La



presente Convenzione ha lo scopo di rafforzare la protezione prevista dal Protocollo e di sviluppare le norme ivi contenute.

#### **Articolo 40 - Relazione con altri strumenti internazionali**

- 1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali ai quali le Parti alla presente Convenzione sono Parte o lo diverranno, e che contengono disposizioni relative alle materie oggetto della presente Convenzione e che garantiscono una maggiore protezione ed assistenza alle vittime della tratta.
- 2 Le Parti alla Convenzione potranno concludere fra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, al fine di completare o potenziare le disposizioni della stessa o per facilitare l'applicazione dei principi ivi enunciati.
- 3 Le Parti che sono membri dell'Unione Europea applicano, nelle loro reciproche relazioni, le norme della Comunità e dell'Unione Europea nella misura in cui esistono delle norme della Comunità o dell'Unione Europea che regolamentano il soggetto particolare interessato e applicabili al caso specifico, fatto salvo l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e fatta salva la sua piena applicazione riguardo alle altre Parti.
- 4 Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e dei singoli individui in virtù del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti umani e in particolare, se del caso, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiato, nonché del principio di non repressione ivi enunciato.

#### **Capitolo IX - Emendamenti alla Convenzione**

##### **Articolo 41 - Emendamenti**

- 1 Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte dovrà essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ed essere trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro Stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea e a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 42, nonché a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.
- 2 Qualsiasi emendamento proposto da una Parte verrà comunicato al GRETA, il quale trasmetterà al Comitato dei Ministri il proprio parere sull'emendamento proposto.
- 3 Il Comitato dei Ministri esaminerà l'emendamento proposto e il parere formulato dal GRETA relativamente allo stesso; esso potrà quindi, dopo aver consultato le



Parti alla Convenzione e averne ottenuto il consenso unanime, adottare tale emendamento.

- 4 Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo verrà comunicato alle Parti, ai fini della sua accettazione.
- 5 Qualsiasi emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

#### **Capitolo X - Clausole finali**

##### **Articolo 42 - Firma e entrata in vigore**

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, nonché della Comunità Europea.
- 2 La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 3 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui 10 Firmatari, di cui almeno 8 Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
- 4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1, o la Comunità Europea, esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolata dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

##### **Articolo 43 - Adesione alla Convenzione**

- 1 Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato le Parti alla Convenzione e averne ottenuto il consenso unanime, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che non ha partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20 *d.* dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.
- 2 Per qualsiasi Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito



dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### **Articolo 44 – Applicazione territoriale**

- 1 Qualsiasi Stato, o la Comunità Europea, può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
- 2 Qualsiasi Parte può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato in tale dichiarazione e di cui garantisce le relazioni internazionali, o per conto del quale è autorizzato ad assumersi degli impegni. La Convenzione entrerà in vigore relativamente a tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, relativamente a qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, essere ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale ritiro avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 45 – Riserve**

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione di quella prevista all'articolo 31, paragrafo 2.

#### **Articolo 46 – Denuncia**

- 1 Qualsiasi Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Tale denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

#### **Articolo 47 – Notifica**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente all'articolo 42, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente all'articolo 43:

a ogni firma;



- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 42 e 43;
- d qualsiasi emendamento adottato conformemente all'articolo 41, nonché la data di entrata in vigore di detto emendamento;
- e qualsiasi denuncia fatta in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 46;
- f qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione;
- g qualsiasi riserva in virtù dell'articolo 45.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Varsavia, il 16 maggio 2005, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia che verrà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

